

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(92) 422 def. - SYN 287

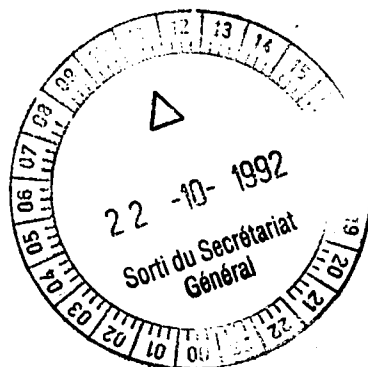
Bruxelles, 15 ottobre 1992

Proposta modificata di  
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla tutela delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati

---

(Presentata dalla Commissione  
ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)



## RELAZIONE

### INTRODUZIONE

Il 18 luglio 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di proposte, tra cui due direttive e una decisione, al fine di facilitare la libera circolazione dei dati nell'ambito della Comunità garantendo al tempo stesso un livello elevato di protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali e rafforzando la sicurezza del trattamento dei dati soprattutto nel contesto dello sviluppo delle reti aperte di telecomunicazione.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere su tali proposte in data 24 aprile 1991 (Gazzetta ufficiale del 17.6.1991).

Nel quadro della procedura di cooperazione il Parlamento europeo ha studiato le proposte in maniera approfondita all'interno delle proprie commissioni. Dopo avere discusso la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (relatore sig. Hoon) il 10 febbraio 1992, in data 11 marzo 1992 il Parlamento ha adottato alla quasi unanimità un parere favorevole sulle proposte da esso modificate in numerosi punti.

Il Consiglio ha adottato la proposta di decisione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione il 31 marzo 1992 (Gazzetta ufficiale del 5.5.1992).

La presente proposta modificata intende tener conto del parere del Parlamento europeo.

#### A. Principali modifiche

##### 1. Impostazione seguita in materia di protezione

Nella proposta modificata sono stati introdotti due cambiamenti importanti rispetto alla proposta iniziale richiesti dal Parlamento. Essi riguardano:

- l'abbandono della distinzione formale tra norme applicabili al settore pubblico e al settore privato,
- lo sviluppo delle disposizioni relative alle procedure selettive di notifica presso le autorità di controllo e ai codici di condotta.

Tali modifiche presentano il vantaggio di indicare chiaramente che la protezione deve essere uguale indipendentemente dal settore considerato.

Esse consentono inoltre di evitare deviazioni di natura burocratica e contribuiscono a facilitare una maggiore convergenza ed equivalenza dei metodi destinati a garantire una protezione

efficace negli Stati membri fornendo precisazioni sulla portata delle procedure di notifica e sui compiti delle autorità di controllo indipendenti in funzione del grado di rischio presentato dal trattamento di dati personali nei confronti dei diritti e delle libertà delle persone interessate.

## 2. Concetti e definizioni

In seguito alla riflessione svolta sulle modifiche del Parlamento destinate, da un lato, ad eliminare dalla proposta il concetto di archivio ritenuto ormai superato e non pertinente nel contesto dello sviluppo registrato dall'automazione e dalle telecomunicazioni e, dall'altro, ad inserire la raccolta dei dati nella definizione del trattamento di dati personali, è stato proposto come oggetto della normativa il trattamento di dati personali.

Tale modifica presenta due vantaggi: i principi della protezione accordata dalla direttiva non dipendono da una tecnologia o da un'organizzazione tecnica particolare; il concetto del trattamento dei dati consente di sviluppare un'impostazione globale volta a focalizzare l'attenzione sui dati utilizzati e sull'insieme delle operazioni interessate nei confronti delle finalità perseguite.

D'altronde è risultato necessario mantenere e precisare il concetto di archivio al fine di circoscrivere il campo d'applicazione della direttiva, quando i trattamenti non sono automatizzati ai soli dati personali contenuti o destinati ad essere contenuti negli archivi.

Infine viene introdotta una definizione dei terzi ai quali vengono comunicati dati personali.

## 3. Campo d'applicazione e deroghe specifiche

Per rispondere alle preoccupazioni del Parlamento vengono proposte le seguenti modifiche che hanno lo scopo di garantire e di conciliare i diritti e le libertà in questione al fine di consentire la libera circolazione dei dati interessati.

- Le critiche riguardanti l'inadeguatezza della disposizione iniziale relativa all'esclusione, ad alcune condizioni, dal campo di applicazione della direttiva dei trattamenti effettuati dalle associazioni senza scopo di lucro hanno portato, sulla base di alcuni emendamenti del Parlamento relativi al trattamento dei dati di natura riservata, a proporre che tali trattamenti rientrino nel campo di applicazione della direttiva pur prevedendo una deroga specifica all'obbligo di notifica, necessaria per garantire la libertà di opinione.
- Per quanto riguarda i trattamenti effettuati a fini di giornalismo si propone di sostituire la facoltà con l'obbligo per gli Stati membri di procedere alle deroghe necessarie per conciliare la protezione della vita privata delle persone interessate con la libertà di espressione.

- Per quanto riguarda i trattamenti che non presentano rischi particolari, effettuati al fine di rispondere soprattutto ad obblighi legali, si propone una deroga all'obbligo di notifica.

#### 4. Paesi terzi

La disposizione destinata a prevenire il rischio di inosservanza delle norme comunitarie in occasione di trasferimenti di dati verso paesi terzi, che prevede il divieto di tali trasferimenti verso paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione, è stata precisata in modo da eliminare ogni dubbio sull'obiettivo perseguito. A tal fine sono stati aggiunti criteri di valutazione in materia di adeguatezza; inoltre sono state previste eccezioni al principio in un numero limitato di casi onde tener conto di circostanze particolari debitamente motivate.

#### B. Struttura e contenuto della proposta modificata

La proposta è stata ristrutturata per tener conto, come già citato, della eliminazione della distinzione formale tra settore pubblico e settore privato e dello sviluppo delle disposizioni relative alla notifica presso le autorità di controllo. La nuova struttura ha inoltre l'obiettivo di mettere in maggiore risalto i vari elementi del meccanismo di protezione e prende in considerazione, inoltre, le critiche formulate sulle ripetizioni contenute nel testo iniziale. La ristrutturazione della proposta riguarda le disposizioni dei capi da II a VI della proposta iniziale raggruppate essenzialmente in un nuovo capo II che riprende l'insieme delle condizioni generali relative alla liceità dei trattamenti di dati personali ma le riporta sulla base di una nuova sequenza. La struttura dei capi I, VII e seguenti della proposta iniziale non è stata modificata.

Il capo II della proposta modificata è suddiviso in sezioni che precisano successivamente i principi informatori dell'impostazione e dell'attuazione dei trattamenti di dati personali (sezioni 1, 2 e 3), i diritti d'informazione, d'accesso e di opposizione delle persone interessate (sezioni 4, 5 e 6), gli obblighi in materia di sicurezza (sezione 7) e le procedure di notifica presso le autorità di controllo (sezione 8).

La sezione 1 riguarda i principi comuni a tutte le legislazioni degli Stati membri derivanti dalle disposizioni della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa relative alla qualità dei dati che sono oggetto di trattamento. Corrisponde all'articolo 16 della proposta iniziale. L'inserimento, su richiesta del Parlamento, della raccolta di dati nella nozione di trattamento ha reso necessarie alcune modifiche di tipo redazionale. Inoltre si è tenuto conto della richiesta del Parlamento relativa all'archiviazione dei dati destinati alla ricerca scientifica.

Tra i principi enumerati alla sezione 1 quello della finalità legittima dei trattamenti di dati personali viene precisato nella sezione 2 relativa ai fondamenti del trattamento. Tale sezione riprende e chiarisce, pur conservando un carattere generale,

l'elenco limitativo incluso negli iniziali capi II e III delle circostanze alternative nelle quali possono essere effettuati i trattamenti. Tale elenco prevede che tali circostanze sono costituite in particolare dal consenso della persona interessata o dall'esecuzione di un contratto concluso con la persona interessata o dall'esecuzione di un obbligo legale ecc. o infine dalla necessità di conciliare vari interessi esistenti. Tale "conciliazione degli interessi" che può riguardare trattamenti oltremodo diversi come quelli destinati alla ricerca commerciale o riguardanti dati resi pubblici deve essere effettuata dagli Stati membri secondo le procedure che essi determineranno tenendo conto in particolare dei principi generali ricordati alla sezione 1 e dei diritti delle persone interessate.

La sezione 3 riguarda le norme specifiche che disciplinano i trattamenti connessi con le libertà fondamentali. Tale sezione riguarda le norme che, con riferimento alla convenzione citata e al parere del Parlamento ripreso in parte su tale punto, prevedono la protezione rafforzata nei confronti del trattamento di dati di natura delicata, vale a dire di dati relativi in particolare alla libertà d'opinione. Queste disposizioni corrispondono all'articolo 17 della proposta iniziale e tengono conto delle richieste formulate dal Parlamento in relazione soprattutto ai trattamenti effettuati dalle associazioni a carattere politico o sindacale. Detti trattamenti rientrano pertanto, sulla base della proposta modificata, nel campo di applicazione della direttiva al fine di garantire i diritti delle persone nei loro confronti e di consentire la libera circolazione dei dati in questione. La sezione 3 comprende inoltre le norme già menzionate relative ai trattamenti a fini di giornalismo, destinate a garantire la conciliazione tra le due libertà fondamentali relative alla vita privata e alla libertà di espressione.

La sezione 4 riguarda gli obblighi del responsabile del trattamento in materia di informazione della persona interessata sui trattamenti effettuati. Tali obblighi sono destinati a garantire la trasparenza dei trattamenti e quindi a contribuire all'applicazione dei principi del trattamento leale dei dati previsto nella convenzione 108 del Consiglio d'Europa e richiamato nella sezione 1. La sezione 4 corrisponde alle disposizioni inserite negli iniziali capi II, III e IV e ristrutturate nella proposta modificata in modo da eliminare in particolare i rischi di interpretazioni differenti dovute a una massa eccessiva d'informazioni.

La sezione 5 si riferisce al diritto di accesso e di rettifica delle persone nei confronti dei dati che le riguardano. Corrisponde alle disposizioni contenute nel capo IV della proposta iniziale e riprende gli emendamenti del Parlamento al fine di rafforzare in linea di massima la portata di tale diritto (in particolare il diritto della persona interessata di conoscere l'origine dei dati trattati e la logica seguita nei trattamenti automatizzati dei quali vengono presentati i risultati). Le disposizioni modificate tengono conto altresì della richiesta del Parlamento che estende al settore privato la possibilità di limitare l'esercizio del diritto di accesso alle stesse condizioni riservate inizialmente al settore pubblico.

La sezione 6 riguarda il diritto di opposizione per motivi legittimi della persona interessata. Corrisponde alle disposizioni contenute nei capi III e IV della proposta iniziale. In tale sezione viene precisato l'obbligo di offrire alle persone interessate la possibilità di opporsi, prima di procedere alla comunicazione di dati a terzi destinati, ad indagini effettuate per iscritto.

La sezione 7 riprende con qualche modifica di natura redazionale le disposizioni sulla sicurezza previste al capo V della proposta iniziale.

La sezione 8 sviluppa le disposizioni iniziali relative alla notifica. Il sistema selettivo proposto, ampiamente ripreso dagli emendamenti del Parlamento, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei trattamenti, e in particolare la determinazione delle loro finalità, pur orientando l'intervento delle autorità di controllo sui trattamenti che richiedono un'attenzione particolare in quanto comportano rischi. Esso parte dal presupposto che ogni trattamento interamente o parzialmente automatizzato, deve essere notificato all'autorità di controllo; si precisa inoltre che la notifica può riguardare un insieme di trattamenti le cui finalità sono correlate dal punto di vista del responsabile di detti trattamenti e nei confronti delle persone interessate. Si propone altresì che in funzione della loro esperienza gli Stati membri prendano misure opportune per esonerare dall'obbligo di notifica i trattamenti la cui realizzazione non presenti rischi nei confronti dei diritti e delle libertà delle persone interessate o per semplificare tale obbligo. Le misure adottate precisano i trattamenti interessati e le condizioni eventuali di attuazione. Si propone infine di concedere alle autorità di controllo il potere di esaminare i trattamenti notificati anteriormente alla loro esecuzione.

Il capo III raggruppa le disposizioni dei capi IV e VII della proposta iniziale relative ai ricorsi della persona interessata, alla responsabilità e alle sanzioni. Tali disposizioni sono modificate per tener conto del parere del Parlamento.

Il capo IV riguarda i trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi. Corrisponde all'originario capo VIII e risulta modificato come indicato in precedenza; riprende le disposizioni destinate a consentire alla Comunità di sviluppare una politica comune in materia.

Il capo V si riferisce ai codici di condotta e corrisponde alle disposizioni contenute nel capo VI della proposta iniziale. Riprende l'opinione del Parlamento sulla procedura relativa alla loro elaborazione che coinvolge le autorità indipendenti di controllo. Prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di associare gli organismi professionali in sede di attuazione della legislazione sulla base dell'elaborazione di codici nazionali di condotta.

Il capo VI riguarda le autorità nazionali di controllo e il gruppo per la protezione dei dati incaricato di contribuire all'interpretazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della direttiva e di consigliare la Commissione. Vengono precisati i mezzi investigativi delle autorità nazionali secondo quanto auspicato dal

Parlamento. La composizione iniziale del gruppo in questione è mantenuta al fine di garantirne l'indipendenza. A tale proposito è previsto inoltre che il gruppo elegga il proprio presidente. Sono precisate le circostanze relative alla sua consultazione da parte della Commissione.

Il capo VII riguarda le competenze di esecuzione che il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione. A tale scopo la Commissione mantiene la propria proposta iniziale contrariamente al parere del Parlamento. La Commissione ritiene infatti che sarà necessaria l'adozione di modalità tecniche di applicazione a causa dell'estensione e del carattere tecnico del settore del trattamento di dati personali.

Disposizioni finali: per rispondere al desiderio espresso dal Parlamento è previsto un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva per l'applicazione delle nuove disposizioni nazionali alle situazioni esistenti.

## TITOLO E CONSIDERANDO

### TITOLO

Nel titolo sono state introdotte due precisazioni:

- è stata aggiunta l'espressione "ed alla libera circolazione di tali dati" al fine di sottolineare che la proposta si riferisce all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno sulla base di un'armonizzazione volta a garantire la protezione delle persone;
- al fine di eliminare qualsiasi ambiguità in merito al campo di applicazione della proposta si precisa che le persone interessate dalla protezione sono esclusivamente le persone fisiche.

### CONSIDERANDO

La Commissione ha modificato i considerando al fine di tener conto dei cambiamenti apportati alle disposizioni della proposta. Inoltre possono essere fatte le seguenti osservazioni specifiche:

- il considerando n. 2 riprende il parere del Parlamento (emendamento n. 9) che intende sottolineare i vantaggi presentati dai sistemi di trattamento automatizzato dei dati qualora essi rispettino i diritti delle persone e le libertà individuali;
- è sembrato preferibile inserire il considerando n. 10 relativo alla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa tra i considerando destinati a descrivere la problematica di una politica comunitaria in materia poiché la direttiva concretizza i principi contenuti nella convenzione. Nella proposta iniziale tale considerando (n. 22), il cui testo non è stato modificato, era inserito tra le disposizioni relative ai trasferimenti di dati verso i paesi terzi;
- viene inserito un nuovo considerando (n. 14) destinato a riassumere in maniera succinta i principi della protezione espressi nei considerando seguenti;
- le modifiche ai considerando 4 (nuovo) e 5 intendono rafforzare la descrizione dei fatti che devono portare ad una iniziativa comunitaria la cui necessità è sottolineata dai considerando 7 e 8.

## ESAME DELLE DISPOSIZIONI

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto della direttiva

Il primo articolo è dedicato all'oggetto della direttiva che consiste nel garantire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri attraverso un'armonizzazione delle legislazioni nazionali:

- in virtù del paragrafo 1 gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata relativamente al trattamento dei dati personali (tale terminologia è analoga a quella adottata dall'articolo 1 della Convenzione 108 del Consiglio Europa);
- poiché a norma della direttiva la protezione è garantita secondo gli stessi principi in tutti gli Stati membri e risulta pertanto equivalente in tutto il territorio comunitario, gli Stati membri, in virtù del paragrafo 2, non possono più restringere, per i settori interessati dalla direttiva, la circolazione dei dati per motivi relativi alla protezione della persona interessata.

La proposta consente quindi, secondo l'auspicio del Parlamento (emendamento n. 10, seconda parte), di conciliare gli imperativi della realizzazione del mercato interno con quelli della protezione delle persone.

Inoltre l'emendamento 10 (prima parte) è ripreso dalla proposta modificata in quanto la nozione di trattamento, definita all'articolo 2, lettera a) comprende la raccolta.

##### Articolo 2

##### Definizioni

Questo articolo ha lo scopo di definire i principali concetti utilizzati nella direttiva. Le definizioni riprendono quelle della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa apportandovi tuttavia gli adattamenti e le precisazioni necessari per garantire una protezione equivalente di livello elevato nella Comunità.

- a) "Dati personali". La proposta modificata rispecchia l'obiettivo del Parlamento volto ad adottare la definizione più ampia possibile della nozione di "dati personali" al fine di comprendere tutte le informazioni che possono essere collegate ad una persona fisica (emendamento 12). Infatti una persona può essere identificata, sia direttamente attraverso un nome, sia indirettamente attraverso un numero telefonico, una targa di immatricolazione, un numero di

previdenza sociale, di passaporto oppure un insieme di criteri significativi che consentano di riconoscerla all'interno di un piccolo gruppo (per esempio età, funzione occupata, indirizzo, ecc.). La definizione permette altresì di comprendere dati quali l'immagine e la voce, le impronte digitali, le caratteristiche genetiche.

Non viene fornita una definizione di dato anonimo in quanto questo termine non è utilizzato nella direttiva. Pertanto l'anonimato di un'informazione non dipende più dal costo di rinvio all'informazione d'origine (emendamento 13). Tuttavia nel caso specifico in cui i dati vengano rilevati in forma statistica è parso opportuno precisare che essi non possono essere considerati tali da rivestire carattere personale in quanto le persone interessate non sono più ragionevolmente identificabili.

- b) "Trattamento di dati personali" (trattamento). La definizione adottata va anch'essa nel senso di un campo di applicazione più ampio che consente di garantire la protezione degli individui (emendamento 15) in quanto comprende tutte le operazioni, dalla raccolta di dati fino alla loro cancellazione passando attraverso l'organizzazione, l'impiego, la consultazione, la comunicazione definita come trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione (emendamento 16), l'interconnessione e il congelamento.
- c) "Archivio di dati personali" (archivio). Viene meglio precisata tale definizione che comprende sia gli archivi automatizzati che quelli non automatizzati. Consente, per quanto riguarda i trattamenti di dati non automatizzati, di circoscrivere il campo d'applicazione della direttiva ai dati strutturati in modo da facilitare l'accesso e la ricerca di quelli relativi alle persone fisiche. Di conseguenza sono esclusi i dati personali che non vengono strutturati al fine di essere impiegati in relazione alle persone interessate. In pratica, infatti, questi ultimi dati non presentano gli stessi rischi nei confronti delle persone ed è pertanto più realistico non gravarli degli stessi obblighi.

Per garantire la protezione delle persone si precisa che i criteri di accesso devono avere "per oggetto o per effetto" di facilitare l'impiego o il ravvicinamento dei dati al fine di non obbligare la persona interessata a provarne l'intenzione in quanto tale elemento renderebbe delicata l'applicazione delle legislazioni nazionali.

Infine viene preferita la nozione di "ravicinamento" a quella di "interconnessione" per poterla applicare sia ai trattamenti automatizzati sia agli archivi su supporto cartaceo.

- d) "Responsabile del trattamento". Questa definizione è ripresa dalla nozione di "capo dell'archivio" della convenzione 108 del Consiglio d'Europa.

Tuttavia poiché la direttiva intende essenzialmente disciplinare l'impiego dei dati nei confronti delle finalità perseguite è preferibile riferirsi alla nozione di responsabile del trattamento.

Si tratta della persona responsabile in ultima analisi delle scelte che sono alla base della definizione e dell'esecuzione dei trattamenti (più spesso il responsabile d'impresa) e non delle persone che procedono ad operazioni di trattamento conformemente alle istruzioni del responsabile. È il motivo per il quale si precisa che il responsabile definisce "gli obiettivi" del trattamento. L'emendamento 17 è stato ripreso su tale punto. Il responsabile del trattamento può elaborare direttamente i dati o farli elaborare dai suoi dipendenti o da un incaricato del trattamento, persona giuridicamente distinta dal responsabile ma che agisce per conto di quest'ultimo.

- e) "Incaricato del trattamento": si tratta di una definizione utile proposta dal Parlamento (emendamento 18).
- f) "Terzi". Tale definizione deriva da un emendamento del Parlamento (n. 134); è stata rimaneggiata nella proposta modificata al fine di indicare chiaramente che non sono considerati terzi: la persona interessata, il responsabile del trattamento nonché le persone abilitate all'elaborazione dei dati che agiscono sotto la sua autorità diretta o per suo conto, come nel caso dell'incaricato del trattamento.

Le persone che lavorano in un'altra impresa anche se quest'ultima fa parte di uno stesso gruppo o holding dovrebbero in linea di massima essere considerate come terzi.

Per contro le succursali di una banca che eseguono trattamenti relativi alla gestione della clientela posta sotto l'autorità diretta della sede non dovrebbero essere considerate come terzi. Ciò dovrebbe valere anche per gli agenti delle assicurazioni; invece per quanto riguarda per esempio gli intermediari di assicurazioni la situazione potrebbe essere diversa a seconda dei casi.

- g) "Consenso della persona interessata": nella proposta iniziale la definizione di consenso della persona ad un trattamento di dati ad essa relativo era contenuta all'articolo 12 inserito nel capo dedicato ai diritti della persona.

Tale situazione ha creato confusioni, in quanto alcuni ambienti professionali ne hanno dedotto che qualsiasi trattamento presupponesse il consenso preventivo della persona interessata; si tratta invece esclusivamente di uno dei fondamenti della liceità del trattamento.

Di conseguenza risulta più logico inserire all'articolo 2 della direttiva le disposizioni relative al consenso apportandovi alcune modifiche di tipo redazionale al fine di dar loro la forma di definizione.

Il riferimento al carattere esplicito del consenso è stato eliminato al fine di evitare che ciò possa essere interpretato come l'esigenza di una nota scritta (procedura riservata ai dati di natura delicata di cui all'articolo 8 della proposta modificata).

È stato sostituito dalla nozione di "manifestazione esplicita di volontà" che può essere scritta o orale.

Nella proposta modificata si precisa che il consenso deve essere "libero" nell'ipotesi in cui possano essere esercitate pressioni sulla persona interessata (per esempio nel caso del dipendente nei confronti del datore di lavoro).

Per consentire alla persona interessata di valutare i rischi e i vantaggi connessi con il trattamento di dati che la riguardano e di esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 13 della proposta di direttiva (rettifica, cancellazione, congelamento), il consenso presuppone un'informazione di base. Per tale motivo il responsabile del trattamento deve fornire alla persona interessata le informazioni necessarie come il nome e l'indirizzo del responsabile od eventualmente del suo rappresentante (cfr. articolo 4, paragrafo 2), l'oggetto del trattamento, i dati registrati ecc.

Il consenso della persona interessata deve essere specifico, deve cioè riferirsi ad un trattamento particolare di dati relativi alla persona interessata da parte di un responsabile determinato e per finalità determinate.

La persona interessata ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il suo consenso. La revoca non ha tuttavia effetto retroattivo poiché, se così fosse, un trattamento di dati personali inizialmente lecito potrebbe successivamente diventare illecito.

Sono state eliminate tre definizioni che figuravano nella proposta originaria:

- la definizione di autorità di controllo in quanto già fornita all'articolo 32 della proposta modificata;
- le definizioni di settore pubblico e settore privato a causa della fusione delle disposizioni relative a tali settori (cfr. capo II della proposta modificata).

### Articolo 3

#### Campo d'applicazione

Il primo paragrafo della proposta modificata concilia i punti di vista di quanti auspicano far riferimento in materia di informatica esclusivamente alla nozione "di trattamento automatizzato" (in quanto un trattamento automatizzato non implica necessariamente l'esistenza di un archivio) e di quanti temono che la direttiva sia applicata a tutti i dati anche non strutturati riportati su supporto cartaceo.

Di conseguenza la proposta modificata adotta criteri distinti per definire il campo di applicazione della direttiva a seconda del fatto che i dati siano oggetto o meno di un trattamento automatizzato: la direttiva può essere applicata al trattamento non automatizzato di dati soltanto se tali dati sono contenuti in un archivio; per contro, in materia di informatica, la definizione va al di là della nozione di

archivio e la direttiva si applica a qualsiasi trattamento automatizzato di dati anche se tali dati non sono contenuti in un archivio.

Sono quindi interessati i dati personali strutturati sia attraverso la loro impostazione in un archivio manuale sia per mezzo di un trattamento informatico.

Viene fatto riferimento a trattamenti "interamente o parzialmente" automatizzati al fine di indicare che un trattamento rappresenta un insieme anche se una sola parte (per esempio l'indice) è informatizzata.

Il paragrafo 2 prevede due eccezioni:

- la prima riguarda i trattamenti effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (come i servizi segreti). Il campo di applicazione della direttiva è definito in relazione al campo di applicazione del diritto comunitario per consentire un'evoluzione parallela;
- la seconda eccezione riguarda l'impiego di dati per fini assolutamente privati come per esempio l'agenda elettronica (emendamento 22);
- non sono previste altre eccezioni in quanto in caso di esonero da qualsiasi obbligo di tutta una serie di organismi non sarebbero più garantiti i diritti dei cittadini: se è legittimo alleviare il regime applicabile ad alcuni trattamenti di dati personali (cfr. sezione VIII del capo II relativo alla notifica ed alle possibilità di esonero o di semplificazione delle formalità) non si deve trattare comunque di un esonero globale.

Il problema specifico delle associazioni è trattato all'articolo che prevede deroghe per la raccolta di dati di natura delicata (articolo 8 della proposta modificata).

#### Articolo 4

##### Diritto nazionale applicabile

Tale articolo fissa i criteri di collegamento che consentono di determinare la legislazione nazionale applicabile ai trattamenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva al fine di evitare:

- da un lato che la persona interessata sia priva di qualsiasi protezione in particolare a causa di un'eventuale esclusione della legislazione;
- dall'altro che lo stesso trattamento sia soggetto all'applicazione di più legislazioni nazionali.

Secondo la proposta originaria il luogo di localizzazione dell'archivio determinava la competenza territoriale; tale criterio non è stato ripreso nella proposta modificata in quanto la localizzazione di un archivio o di un trattamento è spesso impossibile da determinare in quanto questi ultimi possono essere multilocalizzati o suddivisi tra

più Stati membri soprattutto nel caso di basi di dati e di reti, fenomeni in costante espansione.

Di conseguenza secondo la proposta modificata il diritto applicabile è definito in riferimento al luogo in cui risiede il responsabile del trattamento.

Qualora il responsabile del trattamento non risieda nel territorio della Comunità ma ricorra ai fini del trattamento a strumenti, siano essi automatizzati o no (terminali, questionari, ecc.), situati nel territorio di uno Stato membro, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio siano localizzati tali strumenti. Inoltre il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito in tale territorio che assume in via surrogatoria i suoi diritti ed obblighi.

In questo caso a tale rappresentante incombe l'obbligo di notifica (cfr. sezione VIII del capo II); analogamente qualsiasi informazione delle persone interessate sul responsabile del trattamento, prevista dalla proposta di direttiva, deve essere completata da un'informazione sul rappresentante di quest'ultimo.

È stato ripreso l'emendamento 24 in quanto viene eliminato il riferimento ad un'utilizzazione sporadica, termine di natura molto vaga che avrebbe potuto dare luogo a varie interpretazioni.

Inoltre, essendo stato scelto il criterio del luogo di stabilimento del responsabile del trattamento, lo spostamento temporaneo di un archivio non modificherebbe il diritto applicabile. Di conseguenza non è stato ripreso l'articolo 4 paragrafo 3 della proposta iniziale.

## CAPO II

### CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

La struttura della proposta modificata differisce da quella della proposta iniziale: infatti il nuovo capo II raggruppa l'insieme dei principi, diritti e obblighi che determinano la liceità dei trattamenti effettuati. Conformemente al parere del Parlamento sono state conglobate le disposizioni relative al settore pubblico e al settore privato.

#### Articolo 5

Questo articolo riprende l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della proposta iniziale.

Sulla base di tale articolo gli Stati membri dispongono che i trattamenti di dati personali sono leciti soltanto se effettuati in conformità dell'insieme delle disposizioni del capo II che forma un tutto indivisibile.

Si pone altresì in risalto che gli Stati membri hanno la facoltà di precisare nella loro legislazione le condizioni di liceità dei trattamenti entro i limiti delle disposizioni enunciate dal capo II.

Tali precisazioni possono consistere per esempio nella definizione, a seconda del settore considerato, dei casi in cui prevale l'interesse della persona in questione (articolo 7 lettera f), delle modalità secondo le quali viene effettuata l'informazione delle persone interessate (sezione IV), oppure delle condizioni di esercizio del diritto di opposizione (sezione VI). Tali precisazioni non possono rimettere in causa il principio della libera circolazione dei dati all'interno della Comunità.

## SEZIONE I

### PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI

#### Articolo 6

Questo articolo riprende i principi essenziali contenuti nell'articolo 5 della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa.

Trattandosi di disposizioni relative ai diritti fondamentali delle persone nei confronti del trattamento dell'informazione figurano all'inizio del capo dedicato alla liceità dei trattamenti. È necessario farvi riferimento per interpretare gli articoli successivi di tale capo.

Le disposizioni dell'articolo 6 riprendono quelle della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa con alcune modifiche destinate ad adeguarle alle definizioni adottate all'articolo 2 (in particolare alla definizione di trattamento) e al campo d'applicazione della direttiva che, contrariamente alla Convenzione 108, comprende sia i trattamenti automatizzati che i trattamenti non automatizzati di dati contenuti in archivi.

L'articolo 6 lettera a) prevede che il trattamento di dati personali deve essere informato a principi di lealtà e liceità. Tale disposizione riguarda il trattamento definito all'articolo 2 lettera e) e comprende pertanto anche la raccolta.

La norma enunciata all'articolo 6 lettera a) esclude l'impiego di apparecchi nascosti destinati ad ottenere dati surrettiziamente e all'insaputa della persona interessata, in particolare attraverso l'intercettazione delle telefonate ed altri metodi ecc. Tale disposizione impedisce altresì ai responsabili del trattamento di costituire e di impiegare trattamenti clandestini riguardanti i dati personali.

L'articolo 6 lettera b) enuncia il principio della determinazione in materia di finalità della raccolta dei dati (realizzata in via automatizzata o non automatizzata). Sulla base di tale principio i dati personali possono essere conservati esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime.

Deve essere determinato l'oggetto della raccolta di dati personali, vale a dire lo scopo della raccolta e dell'impiego dei dati dev'essere definito nella maniera più accurata possibile. Una definizione o

descrizione generica oppure vaga dell'oggetto di un trattamento ("a scopi commerciali", per esempio) non risulta conforme al principio della definizione della finalità di cui all'articolo 6 lettera b).

È necessario specificare la finalità prima di procedere alla raccolta dei dati. Qualora i dati vengano raccolti direttamente presso la persona interessata l'articolo 11 dispone che la finalità debba già essere determinata al momento in cui avviene la raccolta dei dati.

Successive variazioni apportate alla finalità di un trattamento sono legittime soltanto se compatibili con la finalità iniziale.

L'articolo 6 lettera b) obbliga inoltre il responsabile del trattamento a determinare la finalità della conservazione e della registrazione dei dati.

Poiché la finalità della conservazione e dell'utilizzazione di dati personali deve essere legittima, tale elemento contribuisce a limitare le finalità potenziali di un trattamento. Tale trattamento può essere istituito ed impiegato unicamente per fini compatibili con le disposizioni della direttiva e con le legislazioni nazionali degli Stati membri.

L'articolo 6 lettera c) stabilisce che i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Tale principio implica che la natura dei dati debba essere conforme alla finalità perseguita.

Le disposizioni dell'articolo 6 lettera d) si riconnettono strettamente a quelle dell'articolo 6 paragrafo 1 lettere b) e c). I dati devono essere esatti, e se necessario, aggiornati. Qualora essi siano inesatti o incompleti rispetto alla finalità dell'archivio l'articolo 6 lettera d) prevede che essi debbano essere cancellati o rettificati.

L'articolo 6 lettera e) si riferisce al periodo massimo di conservazione dei dati personali. Secondo tale disposizione la conservazione di dati in forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate è autorizzata soltanto per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati sono stati registrati.

Tuttavia in alcuni casi se un trattamento ha perso, dopo un certo periodo, la sua finalità di gestione può essere necessario conservarlo soprattutto per motivi storici o di ricerca. L'articolo 6 lettera e) precisa quindi, conformemente al parere del Parlamento (emendamento n. 60) che possono essere previste dagli Stati membri garanzie adeguate nei confronti dei dati archiviati per motivi storici, statistici o scientifici al fine di conciliare da un lato il principio rigoroso di finalità e il diritto a cadere nell'oblio e dall'altro le esigenze della ricerca.

L'articolo 6 paragrafo 2 fa obbligo al responsabile del trattamento di garantire il rispetto delle disposizioni relative alla qualità dei dati contemplate all'articolo 6 paragrafo 1.

## SEZIONE II

### PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Articolo 7

L'articolo 7 riunisce, in una nuova presentazione semplificata, le condizioni in materia di liceità del trattamento di dati personali che figuravano nella proposta iniziale agli articoli 5, 6 e 8.

È stata adottata l'eliminazione della distinzione tra settore pubblico e settore privato che era stata proposta dagli emendamenti del Parlamento nn. 27, 28 e 29.

Il testo non fa alcun riferimento specifico al trattamento di dati per una finalità diversa da quella per la quale esso è stato inizialmente effettuato (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della proposta iniziale) né a criteri di legittimità della comunicazione di dati personali (articolo 6 e articolo 8, paragrafo 2 della proposta iniziale). Il principio generale della compatibilità degli obiettivi (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) modificato) e le condizioni enunciate all'articolo 7 modificato sono ritenuti criteri sufficienti.

Tuttavia le condizioni particolari proposte dagli emendanti 30 e 32 sono state accolte solo parzialmente in forma modificata.

Il consenso non è più considerato come il criterio principale accompagnato da deroghe ma come una delle varie condizioni (articolo 7, lettera a) modificato).

Invece di far riferimento ad un "rapporto di fiducia quasi contrattuale" nozione che molte fonti ritengono vaga e compresa nella nozione di "rapporto contrattuale" o in quella di "interesse legittimo" (punto f) dell'articolo 7 modificato), è stata introdotta la nozione di "misura precontrattuale presa in risposta alla richiesta della persona interessata" per comprendere le condizioni che precedono la creazione di un rapporto contrattuale (articolo 7 lettera b) modificato).

È stato mantenuto il trattamento derivante da un obbligo imposto dal diritto nazionale o comunitario (articolo 7, lettera c) modificato).

La stessa osservazione vale per il punto e) e in parte per il punto f) dell'articolo 7 modificato.

È stato aggiunto il punto d) per disciplinare i casi in cui la persona interessata abbia un interesse vitale al trattamento dei propri dati personali ma non sia in grado di manifestare il consenso (esempio: malattia grave).

Il punto f) - che rispecchia in parte l'emendamento del Parlamento n. 32 - rappresenta uno sviluppo dell'articolo 8, paragrafo 1, punto c) della proposta iniziale tenuto conto del fatto che può essere necessario prendere in considerazione importanti interessi legittimi diversi da quelli del responsabile del trattamento e della persona interessata. Il punto b) dell'articolo 8, paragrafo 1 del testo

iniziale è stato eliminato in quanto la Commissione ha constatato che in alcuni casi fonti generalmente accessibili al pubblico possono comprendere dati personali di natura delicata. Inoltre nella maggior parte dei casi i dati sono stati trattati per fini specifici e non dovrebbero pertanto essere utilizzati per finalità diverse senza che vengano prese in considerazione le altre disposizioni della direttiva.

### SEZIONE III

#### CATEGORIA PARTICOLARE DI TRATTAMENTI

##### Articolo 8

Questo articolo corrisponde all'articolo 17 della proposta iniziale.

È opinione diffusa che il diritto alla vita privata può essere compromesso non tanto dal contenuto dei dati personali quanto dal contesto in cui si inserisce il trattamento di tali dati. Tuttavia negli Stati membri esiste un ampio consenso sul fatto che alcune categorie di dati, semplicemente per il loro contenuto, presentano un rischio di violazione del diritto alla vita privata della persona interessata. L'articolo 8 della direttiva proposta stabilisce pertanto limiti rigorosi al trattamento e all'impiego delle seguenti categorie di dati di natura delicata: origine razziale (ivi comprese le informazioni sul colore della pelle); opinioni politiche, convinzioni religiose, filosofiche e morali, compresa l'assenza di un credo religioso (tali categorie comprendono informazioni sulle attività della persona interessata in campo politico, religioso o filosofico); l'appartenenza a sindacati; lo stato di salute della persona interessata (ive comprese le informazioni sulle condizioni fisiche e mentali passate, presenti e future e le informazioni sull'abuso di droghe e di alcol); la vita sessuale. Convinzioni diverse da quelle religiose o filosofiche possono costituire dati di natura delicata. Per tale motivo è stata aggiunta la nozione di "convinzioni morali".

L'articolo 17 della proposta iniziale è stato modificato e ristrutturato in modo da tener conto di alcune osservazioni formulate dal Parlamento (emendamenti 63, 149, 65).

In linea di massima il paragrafo 1 prevede il divieto in materia di trattamento (informatizzato o manuale come richiesto dal Parlamento nell'emendamento 63) di dati di natura delicata.

Il paragrafo 2 prevede un certo numero di eccezioni a questa regola generale:

- invece di subordinare il trattamento di tali dati alla condizione generale di un "accordo libero, esplicito e scritto" per la quale possono essere previste deroghe, è stato ritenuto più opportuno inserire tale accordo tra le varie deroghe concesse al divieto generale di trattamento di tali dati;
- il trattamento di tali dati viene effettuato da fondazioni o associazioni a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale nel quadro del loro scopo legittimo e a condizione che

riguardi unicamente i membri e i corrispondenti della fondazione o dell'associazione che hanno accettato di partecipare e che i dati non vengano comunicati a terzi. Si tratta in questo caso di una funzione ritenuta necessaria all'interno di regimi democratici. Tali trattamenti sono inoltre esonerati dall'obbligo di notifica di cui al capo VIII della proposta modificata conformemente alla richiesta del Parlamento (emendamento 149);

- il trattamento è effettuato in circostanze che non presentano manifestamente alcun rischio per la vita privata e le libertà della persona interessata. Si può citare a titolo di esempio i dati di natura politica su una personalità pubblica, la raccolta per un breve periodo e in presenza di rigorose condizioni di sicurezza dei nomi di persone oggetto di sondaggi.

Il paragrafo 3 riprende l'articolo 17, paragrafo 2 della proposta iniziale che prevedeva deroghe per "importanti motivi di interesse pubblico". Tali deroghe dovrebbero essere concesse in particolare ad organizzazioni internazionali per i diritti dell'uomo i cui lavori richiedono tali dati a condizione che le organizzazioni in questione forniscano garanzie sufficienti.

Il parere del Parlamento (emendamento 65) in base al quale i dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto dalle autorità giudiziarie è stato ripreso in parte nel paragrafo 4 di tale articolo. Si è ritenuto che, oltre alle autorità giudiziarie, detti dati potessero essere conservati anche dalle persone direttamente interessate dalle decisioni giudiziarie in questione o dai loro rappresentanti. Data la natura particolarmente delicata dei dati si è considerato opportuno concedere tali deroghe esclusivamente in forza di disposizioni legislative volte a precisare le opportune garanzie (articolo 8 paragrafo 4 modificato).

Il proposto paragrafo 3 a) (parere del Parlamento, emendamento n. 65 seconda parte), che invitava gli Stati membri a determinare nella loro legislazione le condizioni alle quali può essere utilizzato un numero nazionale di identificazione, qualora esista, o qualsiasi altro identificativo di portata generale, è stato adottato e introdotto al paragrafo 5.

## Articolo 9

### Trattamenti effettuati dalla stampa

Tale articolo corrisponde all'articolo 19 della proposta iniziale. Gli Stati membri sono invitati a prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per gli organismi di stampa e del settore audiovisivo qualora risultino necessarie per conciliare i diritti fondamentali dell'individuo, in particolare il diritto alla vita privata, con la libertà di espressione. Esiste infatti un rischio di conflitto tra queste due categorie di diritti fondamentali. L'impostazione seguita pone l'accento sull'obbligo di valutare gli interessi in gioco: tale valutazione può tener conto in particolare della possibilità o meno per la persona interessata di ottenere

sanzioni o di esercitare un diritto di ricorso, dell'esistenza di un codice di deontologia professionale, dei limiti fissati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei principi generali del diritto.

Tenuto conto del testo iniziale e per motivi di armonizzazione, le deroghe a favore degli organismi di stampa e del settore audiovisivo nonché dei giornalisti (la cui menzione è aggiunta al testo iniziale) sono obbligatorie per gli Stati membri. Viene precisato che tali deroghe riguardano esclusivamente i trattamenti effettuati a fini di giornalismo. Il termine giornalista comprende i cronisti-fotografi nonché gli autori, quali i biografi.

#### SEZIONE IV

##### INFORMAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

La sezione IV raggruppa tutte le disposizioni relative all'informazione della persona interessata che nella proposta iniziale erano disperse in vari capi (articoli 9, 13, 14 paragrafo 3).

##### Articolo 10

##### Informazione sull'esistenza di un trattamento

Questo articolo corrisponde all'articolo 14 paragrafo 3 della proposta iniziale che garantiva il diritto della persona interessata "di conoscere l'esistenza di un archivio, le sue finalità principali nonché l'identità e la residenza abituale, la sede o il domicilio del responsabile dell'archivio".

Sono state apportate le seguenti modifiche al testo iniziale.

Il diritto di essere informato può essere esercitato su richiesta. È stata sostituita la frase "la residenza abituale, la sede o il domicilio del responsabile dell'archivio" con "il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante", informazioni ritenute sufficienti per l'esercizio dei diritti della persona interessata. Si è ritenuto inoltre che fossero importanti i terzi a cui vengono comunicati i dati e le categorie di dati oggetto di trattamento e sono stati pertanto aggiunti alle informazioni che la persona interessata ha il diritto di ottenere.

Gli Stati membri possono accordare deroghe a tale diritto di informazione per i motivi e alle condizioni indicati all'articolo 14 paragrafo 1 (sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico, ecc.).

##### Articolo 11

##### Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Questo articolo che garantisce alle persone presso le quali vengono raccolti dati personali il diritto ad informazioni specifiche corrisponde all'articolo 13 della proposta iniziale.

La raccolta legittima e leale di dati personali presuppone che la persona interessata possa decidere se divulgare o meno i dati che la riguardano sulla base di informazioni attendibili per quanto riguarda la finalità del trattamento, l'identità del responsabile del trattamento, la natura vincolante o meno dell'obbligo di divulgare i dati in questione e tutte le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto di rispondere. Per poter far valere i propri diritti e controllare efficacemente l'impiego dei dati che la riguardano la persona interessata deve altresì essere informata in merito al suo diritto di accesso ai dati che la riguardano ed ai destinatari di tali dati.

Sono state apportate le seguenti modifiche al testo iniziale:

- nel titolo è precisato che l'articolo si applica in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata;
- ciò è confermato al paragrafo 1 in cui si chiarisce che il fatto di ottenere l'informazione non è soltanto un diritto della persona interessata (esercitato su richiesta) ma un obbligo del responsabile del trattamento quando i dati vengono raccolti presso le persone interessate. L'applicazione di tale articolo dipenderà dalle circostanze specifiche della raccolta;
- come nella proposta iniziale (articolo 13 paragrafo 2) l'articolo 11 paragrafo 2 autorizza gli Stati membri a limitare l'obbligo di informare la persona interessata per motivi di interessi preminenti. Secondo tale disposizione l'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 1 non sussiste quando l'informazione della persona interessata impedirebbe l'esercizio delle funzioni di controllo e di verifica di un'autorità pubblica o il mantenimento dell'ordine pubblico.

## Articolo 12

### Informazione in caso di comunicazione a un terzo

Tale articolo corrisponde all'articolo 9 del testo iniziale. Per consentire alla persona interessata di esercitare i suoi diritti il paragrafo 1 impone al responsabile del trattamento l'obbligo di accertare che la persona interessata sia informata della comunicazione che la riguarda. La persona interessata può in tal modo esercitare il suo diritto di accesso e opporsi alla continuazione del trattamento in questione.

L'emendamento 35 è stato ripreso in parte per quanto si riferisce alle disposizioni contenute nell'emendamento 32 che sono state inserite nella direttiva. Pertanto il precedente articolo 8, paragrafo 2, lettera a) che figurava nell'emendamento n. 35 corrisponde al nuovo articolo 7, lettera c) nonché all'articolo 13 modificato; l'articolo 8, paragrafo 2, lettera e) corrisponde all'articolo 7, lettera b); l'articolo 8, paragrafo 2, lettera g) corrisponde in parte all'articolo 7, lettera f).

Il diritto della persona interessata di opporsi al trattamento (nonché alla comunicazione) è disciplinato dalla sezione VI ed in particolare dagli articoli 15 e 16 del testo modificato. Lo spirito del paragrafo 3 dell'emendamento n. 35 è stato ripreso nell'articolo 15 modificato (senza tuttavia far riferimento alla nozione di "incaricato" che risulta inutile e rischia di generare confusione).

Il testo modificato non fa distinzione tra settore pubblico e settore privato (l'obbligo di informazione in caso di comunicazione si applicava nel testo iniziale essenzialmente al settore privato).

Il testo non indica la "consultazione in linea" poiché è compresa nella nozione di comunicazione. L'obbligo di informazione non si applica quando:

- la comunicazione è necessaria alla salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata (in tal caso l'informazione può essere impossibile o contraria agli interessi della persona interessata);
- la comunicazione o la possibilità di comunicazione sono già state portate a conoscenza della persona interessata;
- la comunicazione è imposta da una legge che prevede una deroga all'obbligo di informazione della persona interessata;
- la comunicazione è giustificata da uno dei motivi elencati all'articolo 14 paragrafo 1 (sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico ecc.).

Oltre alla finalità del trattamento, alle categorie di dati interessati, al nome e all'indirizzo del responsabile del trattamento (o del suo rappresentante) si è ritenuto necessario informare la persona interessata anche del destinatario o delle categorie di destinatari e dell'esistenza del diritto di accesso, di rettifica e di opposizione.

Il paragrafo 3 dell'articolo 12 modificato corrisponde all'articolo 10 del testo iniziale che riguardava le deroghe all'obbligo di informare la persona interessata (qualora l'informazione della persona interessata si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati oppure contrasti con interessi legittimi preminenti del responsabile del trattamento o con un interesse analogo di un terzo). Si è aggiunto che in caso di autorizzazione di una deroga, l'autorità di controllo deve prevedere eventualmente le opportune garanzie (per garantire che la mancanza di informazioni non rechi indebito pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata).

Si dovrebbe far ricorso alla facoltà di concedere deroghe all'obbligo di informazione della persona interessata in particolare nei confronti delle organizzazioni dei diritti dell'uomo e delle organizzazioni umanitarie in modo da non ostacolare indebitamente i loro lavori legittimi.

### Articolo 13

#### Diritto di accesso

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 14 della proposta iniziale relative al diritto di accesso della persona interessata ai propri dati personali e al diritto complementare di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati (paragrafi 4 e 7). Come previsto all'articolo 4, paragrafo 4 del testo iniziale l'articolo 13, paragrafo 1 modificato conferisce alla persona interessata il diritto di ottenere, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e, in caso affermativo, la comunicazione di tali dati in forma intelligibile.

È compito degli Stati membri precisare le modalità di trasmissione di tali informazioni alla persona interessata al fine, per esempio, di garantire che i dati siano inoltrati alla persona interessata e soltanto ad essa o di facilitare l'esercizio del diritto di accesso sia da parte del responsabile del trattamento dei dati che della persona interessata qualora esistano più trattamenti, in particolare nel caso di archivi manuali. Spetta altresì agli Stati membri il compito di definire nella loro legislazione la nozione di "intervallo ragionevole". Tenuto conto degli interessi della persona in questione e del responsabile del trattamento i legislatori degli Stati membri possono disporre che il responsabile del trattamento non può esigere dalla persona interessata che esercita il proprio diritto di accesso un corrispettivo superiore al costo reale. Il diritto percepito non deve essere eccessivo.

L'articolo 13, paragrafo 1 (articolo 14, paragrafo 4 della proposta iniziale) è stato modificato per tener conto dell'emendamento n. 48 che è stato ripreso in parte. Il diritto di accesso può essere esercitato su richiesta. La persona interessata ha il diritto di ottenere informazioni sull'origine (e non l'origine in generale: tale formulazione sarebbe troppo vaga e pertanto inutile) e sull'impiego in linea generale (e non l'impiego esatto in quanto ciò potrebbe essere eccessivamente gravoso e burocratico) dei dati personali in questione. Detto articolo consente inoltre agli Stati membri di introdurre una norma speciale relativa all'esercizio del diritto di accesso della persona interessata ai dati di carattere medico. Al fine di tutelare la persona interessata da gravi turbamenti psicologici questa informazione può essergli fornita per il tramite di un medico.

L'articolo 13, paragrafo 2 è stato aggiunto al fine d'introdurre nel testo l'emendamento 132; consente di prevenire gli abusi in materia di esercizio del diritto di accesso che potrebbero essere commessi nei confronti degli interessi legittimi della persona interessata (esempio fornito dal Parlamento: la persona interessata non deve essere obbligata da un terzo ad esercitare il proprio diritto di accesso come condizione preliminare all'assunzione o al mantenimento del posto di lavoro). Tuttavia l'accesso in risposta alla richiesta di un terzo è consentito a condizione che sia basato su una legislazione nazionale o sulla legislazione comunitaria (esempio: dichiarazione di stato civile, ecc. richiesta per determinare i diritti a diverse prestazioni sociali).

L'articolo 13, paragrafo 3 (articolo 14, paragrafo 5 della proposta iniziale) accorda alle persone interessate il diritto di ottenere, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati qualora il trattamento risulti incompatibile con le disposizioni della direttiva. Il testo iniziale del paragrafo 5 è stato leggermente modificato in modo da corrispondere meglio alla formulazione auspicata dal Parlamento (emendamento 46).

L'emendamento n. 49 è stato anch'esso ripreso in parte. I dati "che sono stati omessi in tutto o in parte" sono denominati "dati incompleti" e sono compresi nell'articolo 13, paragrafo 3 modificato. D'altro canto i termini "a seconda dei casi" e "cancellazione" sono utili in tale contesto e sono stati pertanto conservati nel testo modificato.

L'espressione utilizzata nella direttiva ("a seconda dei casi") lascia alla legislazione di ogni Stato membro relativa alla protezione dei dati il compito di adattare i diritti della persona interessata in materia di cancellazione, congelamento o rettifica alle varie situazioni in cui i dati personali sono elaborati e impiegati in violazione della direttiva.

L'articolo 13, paragrafo 4 corrisponde all'articolo 14, paragrafo 7 della proposta iniziale. Detto paragrafo protegge gli interessi della persona in questione in quanto prevede che i terzi a cui sono stati trasmessi dati trattati in maniera incorretta o illegittima ricevano comunicazione della loro rettifica, cancellazione o congelamento in modo da poter a loro volta rettificare, cancellare o congelare i dati in questione.

L'articolo 13, paragrafo 5 è stato aggiunto a titolo di garanzia complementare nel caso di decisioni prese da un sistema automatizzato e tali da fornire risultati contrari agli interessi della persona in questione. In tal caso la persona interessata ha il diritto di conoscere la logica seguita nei trattamenti in causa.

#### Articolo 14

##### Deroghe al diritto d'accesso

Questo articolo corrisponde all'articolo 15 della proposta iniziale ed autorizza gli Stati membri a limitare il diritto di accesso delle persone interessate al fine di salvaguardare un interesse pubblico preminente o l'interesse di un'altra persona equivalente al diritto privato della persona interessata.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere in quale misura intendono inserire nella loro legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati deroghe basate sull'articolo 14 a meno che le disposizioni previste dal diritto comunitario (per esempio in materia di controllo bancario o di riciclaggio di capitali) non rendano obbligatorie tali deroghe. Tuttavia le deroghe indicate in questo articolo sono quelle strettamente necessarie alla tutela dei valori fondamentali di una società democratica e devono essere adottate nella legislazione nazionale.

L'emendamento n. 54 è stato accolto. L'articolo 14 modificato non si applica unicamente al trattamento effettuato dal settore pubblico ma può riguardare anche il trattamento effettuato dal settore privato.

L'elenco degli interessi da salvaguardare di cui al paragrafo 1 che giustifica una limitazione del diritto di accesso in virtù dell'articolo 14 della direttiva è esaustivo.

Per "sicurezza dello Stato" si deve intendere la protezione della sovranità nazionale nei confronti di minacce interne ed esterne.

L'espressione "procedimenti penali" riguarda azioni nei confronti di crimini già commessi mentre il concetto di "pubblica sicurezza" comprende tutte le funzioni di polizia svolte da organi dello Stato, inclusa la prevenzione della criminalità. L'espressione "di un interesse economico e finanziario imperativo, debitamente giustificato, di uno Stato membro o della Comunità" si riferisce a tutti gli strumenti di politica economica e a tutti i mezzi di finanziamento delle politiche di uno Stato membro o della Comunità, ad esempio il controllo dei cambi, il controllo del commercio estero, la riscossione delle imposte. Tuttavia tale interesse deve essere imperativo per giustificare una restrizione del diritto di accesso.

Infine sono considerati motivi validi per limitare il diritto di accesso sia l'interesse di un'altra persona, compreso eventualmente il responsabile del trattamento stesso, equivalente al diritto di accesso della persona interessata sia i diritti e le libertà altrui. Tali interessi comprendono: il segreto d'ufficio di terzi; le norme in materia di segreto professionale che i medici e gli avvocati hanno l'obbligo di osservare; il diritto di un terzo di preparare la propria difesa in caso di controversia giuridica; la protezione dei diritti dell'uomo. Per tale motivo le autorità di controllo dovrebbero essere tenute ad accordare deroghe al diritto di accesso delle persone interessate ai dati che le riguardano detenuti da organizzazioni dei diritti dell'uomo quando un accesso illimitato potrebbe mettere in pericolo altri individui (per esempio nel caso di fonti d'informazioni riservate) o gli interessi vitali di tali organizzazioni.

Se la persona interessata non può avere accesso a dati che la riguardano e che figurano in un archivio a causa della salvaguardia di un interesse di cui all'articolo 14 paragrafo 1, l'articolo 14 paragrafo 2 prevede che l'autorità di controllo deve poter effettuare, su richiesta dell'interessato, le indagini e le verifiche necessarie relative all'archivio in cui sono riportati i dati in questione (come previsto nel testo iniziale, articolo 15 paragrafo 2). Lo scopo di tale controllo consiste nel verificare la liceità dei trattamenti nei confronti dei criteri stabiliti dalla direttiva. Effettuando tale controllo l'autorità deve evitare di recare pregiudizio agli interessi la cui salvaguardia è prevista al paragrafo 1.

L'articolo 14 paragrafo 3 (come l'articolo 15 paragrafo 3 del testo iniziale) autorizza gli Stati membri a limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati temporaneamente trattati per fini statistici in quanto tali operazioni non presentano gravi rischi per la persona interessata.

## SEZIONE VI

### DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

#### Articolo 15

##### Opposizione per motivi legittimi

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 che riprende l'articolo 14, paragrafo 1 della proposta iniziale la persona interessata ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al fatto che i dati che la riguardano siano oggetto di trattamento. Per motivi legittimi s'intende la mancanza di una giustificazione giuridica per un determinato trattamento di dati personali, ad esempio nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni previste al capo II della direttiva in merito alla liceità di tale trattamento. Per contro una persona interessata non sarebbe legittimamente motivata ad opporsi ad un trattamento lecito necessario per l'esecuzione del contratto che la lega con il responsabile.

Il paragrafo 2 riprende l'articolo 9, paragrafo 3 della proposta iniziale e precisa che in caso di opposizione esercitata alle condizioni previste al paragrafo 1 il responsabile del trattamento è tenuto a porvi termine.

Il paragrafo 3 sviluppa le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 6 della proposta iniziale ed intende precisare gli obblighi del responsabile del trattamento nei confronti delle persone interessate quando, in applicazione di altre disposizioni della proposta di direttiva, esso è autorizzato a comunicare dati a terzi ai fini di un'indagine specifica. Tali obblighi si applicano indipendentemente dalla natura della indagine, sia essa una ricerca commerciale o un'indagine effettuata da o per un'associazione caritatevole o un partito politico. Tali obblighi a carico del responsabile del trattamento consistono nell'accertare che sia stata esplicitamente offerta alle persone interessate la possibilità di far cancellare i dati senza spese prima di procedere alla comunicazione. Tale obbligo vige anche quando i dati non vengono comunicati ma sono utilizzati per gli stessi fini da parte di un responsabile del trattamento per conto di un terzo. Il responsabile del trattamento può soddisfare i propri obblighi in occasione dei contatti abituali con le persone interessate senza dover procedere necessariamente ad una comunicazione specifica.

Tale paragrafo riguarda esclusivamente le indagini scritte. Le misure destinate a proteggere le persone nei confronti di sollecitazioni indesiderate pervenute attraverso sistemi di telecomunicazione sono previste dalla proposta di direttiva modificata al fine di salvaguardare le persone nel contesto delle reti di telecomunicazione.

## Articolo 16

### Decisioni automatizzate relative alle persone

Il rischio insito in un'utilizzazione abusiva dell'informatica in un processo decisionale rappresenta uno dei pericoli fondamentali per il futuro: infatti il risultato fornito dalla macchina che si avvale di software sempre più sofisticati oppure di sistemi esperti riveste un carattere apparentemente obiettivo e incontestabile a cui l'uomo, in qualità di responsabile della decisione, può accordare un'importanza eccessiva rinunciando alla propria responsabilità. Il paragrafo 1 dell'articolo 16 stabilisce pertanto il principio in base al quale una persona ha il diritto di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata per la quale abbia motivo di risentirsi, presa esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato che definisce un profilo di personalità.

Questo paragrafo 1 è stato rielaborato rispetto alla proposta iniziale al fine di consentire una maggiore precisione nei casi limitati ai quali si applicano le disposizioni.

Infatti devono ricorrere tre presupposti:

- la persona deve essere sottoposta ad una decisione che le rechi pregiudizio. Deve trattarsi di una decisione che incide sulla sua situazione giuridica, mentre per esempio il semplice fatto di inviare prospetti commerciali ad un elenco di persone preselezionate da un elaboratore non costituisce una decisione che reca pregiudizio;
- deve trattarsi di una decisione presa esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato: risulta vietata infatti la rigida applicazione da parte dell'utente dei risultati prodotti dal sistema. L'informatica può fornire un aiuto al processo decisionale ma non può assolutamente costituire l'unica base di tale decisione in quanto la valutazione dell'uomo deve avere il suo peso.

Sarebbe per esempio contrario a tale principio il fatto che un datore di lavoro scartasse la candidatura di un aspirante ad un posto di lavoro sulla sola base dei risultati di un test psicoattitudinale informatizzato oppure che venissero prodotti mediante tali software di valutazione elenchi contenenti voti e classifiche in ordine di preferenza dei candidati all'impiego basate esclusivamente sul test di personalità;

- il trattamento deve applicare ai dati relativi alla persona interessata variabili in grado di determinare un profilo tipo di personalità (ritenuto soddisfacente o insoddisfacente) in modo da escludere tutti i casi in cui il sistema non prevede alcuna definizione del profilo di personalità: per esempio il fatto che una persona non possa ottenere la somma richiesta presso un distributore automatico di biglietti di banca in quanto ha superato il credito a sua disposizione non rientra in tale definizione.

Nella proposta modificata viene aggiunto il paragrafo 2 in virtù del principio in base al quale la parte di valutazione dell'uomo deve essere proporzionale ai rischi che presenta per l'individuo una decisione tendente ad applicare nei suoi confronti un profilo di personalità elaborato esclusivamente da un calcolatore.

Un emendamento parlamentare (n. 46) proponeva di permettere tale decisione in caso di consenso della persona o nel quadro di un contratto o di un rapporto di fiducia quasi contrattuale.

La proposta modificata non riprende i casi suggeriti; infatti, se esiste un rapporto di forza sfavorevole alla persona interessata (per esempio nel caso della persona alla ricerca di un lavoro) né il suo consenso né la prospettiva di un contratto potrebbero costituire una garanzia sufficiente.

In virtù del paragrafo 2 la persona può essere sottoposta ad una decisione di cui al paragrafo 1 se la decisione viene presa nel quadro di un contratto concluso tra tale persona e il responsabile del trattamento o della esecuzione di tale contratto a condizione che la persona ottenga soddisfazione e che misure adeguate (che gli Stati membri possono precisare) garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo. Tale garanzia può risultare in forza di legge, da procedure di notifica oppure da misure di carattere interno prese dall'azienda.

Per esempio, il ricorso alla tecnica del punteggio per l'assegnazione di un credito ad un privato risulta accettabile se la decisione favorevole in materia di attribuzione del credito è presa esclusivamente sulla base di una valutazione automatica dei rischi; in caso di punteggio insufficiente deve essere garantita la salvaguardia dell'interesse legittimo della persona interessata (per esempio se la decisione finale viene posposta fino al momento in cui i servizi hanno potuto procedere ad uno studio "personale" della pratica).

## SEZIONE VII

### SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

#### Articolo 17

Tale articolo corrisponde all'articolo 18 del testo iniziale.

I pericoli nei confronti del diritto alla vita privata della persona interessata non provengono esclusivamente dal responsabile del trattamento di dati che li raccoglie, li memorizza, li elabora e li comunica nel proprio interesse.

Il diritto alla vita privata della persona interessata può essere compromesso anche nel caso in cui i dati vengano utilizzati per altri fini da parte di terzi non autorizzati all'accesso ed all'impiego di tali dati.

L'articolo 17 obbliga in particolare gli Stati membri a disporre che il responsabile del trattamento deve adottare adeguate misure tecniche ed

organizzative necessarie al fine di garantire la protezione nei confronti della distruzione accidentale o illecita, della perdita accidentale o della alterazione, della comunicazione o di qualsiasi altra forma non autorizzata di trattamento di dati personali.

L'emendamento n. 67 è stato accolto in parte. L'espressione "trattamento automatizzato di dati" è stata preferita a quella di "archivi automatizzati". È stato abolito il riferimento al "costo dell'applicazione (delle misure)". Il testo modificato impiega il termine "responsabile del trattamento".

Il testo è stato leggermente modificato per motivi di chiarezza. Al paragrafo 1 l'espressione "distruzione non autorizzata" è stata sostituita da "distruzione illecita" e "le attuali conoscenze in materia" da "le attuali conoscenze tecnologiche". Al paragrafo 2 il termine "adeguato livello di sicurezza" è stato sostituito da "opportuno livello di sicurezza". Al paragrafo 3 il termine "consultazione in linea" è stato sostituito da "accesso a distanza". Il paragrafo 4 precisa che gli obblighi in materia di sicurezza incombono anche alle persone che sono responsabili della realizzazione del trattamento, in particolare l'incaricato del trattamento.

Sono state inoltre apportate due modifiche di una certa importanza. Al paragrafo 3 si precisa che in caso di accesso a distanza gli impianti tecnici e i software devono essere predisposti in modo da consentire l'accesso entro i limiti di liceità del trattamento (e non entro i limiti dell'autorizzazione concessa dal responsabile del trattamento. Poiché tale autorizzazione non potrebbe sicuramente superare i limiti di liceità del trattamento non sarebbe di alcun interesse per la protezione dei dati personali).

Il paragrafo 5 prevede una deroga all'obbligo di non comunicare i dati a terzi senza l'accordo del responsabile del trattamento quando la comunicazione è prevista in forza della legislazione nazionale o comunitaria (esempio: a scopo di procedimento penale).

## SEZIONE VIII

### NOTIFICA

#### Articolo 18

##### L'obbligo di notifica all'autorità di controllo

L'articolo 18 riprende gli articoli 7 e 11 della proposta iniziale relativi alla notifica all'autorità di controllo degli archivi costituiti nel settore pubblico e nel settore privato. Tali disposizioni vengono conglomerate come auspicato dal Parlamento nel suo parere. Questa presentazione ha il vantaggio di mettere in evidenza che l'impostazione in materia di notifica dev'essere la stessa, indipendentemente dal settore in cui vengono effettuati i trattamenti di dati.

L'oggetto, la portata e il contenuto delle disposizioni iniziali sono tuttavia modificati per tener conto del parere del Parlamento e per garantire la coerenza della proposta modificata. Infatti gli emendamenti del Parlamento (39, 40, 41, 118 e 119) portano ad articolare le disposizioni relative alla notifica su più articoli. La notifica deve poter garantire, oltre alla trasparenza dei trattamenti come nella proposta iniziale, un controllo selettivo da parte dell'autorità di controllo in merito alla liceità dei trattamenti. In funzione del grado di rischio da essi presentato il controllo deve essere fatto in linea di massima a posteriori oppure preventivamente in un numero limitato di casi.

1. Il paragrafo 1, dell'articolo 18 modifica l'obbligo di notifica previsto nella proposta iniziale nel modo seguente:

- a. al fine di garantire la coerenza dell'impostazione seguita nella proposta modificata si propone che la notifica riguardi il trattamento di dati personali e non l'archivio. Tale modifica consente di effettuare il controllo sugli impieghi e sulle operazioni subite dai dati in vista del conseguimento di finalità determinate (natura delle operazioni, dei ravvicinamenti, delle comunicazioni effettuate a terzi, natura dei dati raccolti, registrati ecc.) e non sull'articolazione tecnica specifica dei dati in archivi il cui interesse nei confronti della protezione delle persone può essere privo di particolare significato quando i dati sono automatizzati;
- b. il criterio della comunicazione dei dati a terzi seguito nella proposta iniziale quale giustificazione dell'obbligo non viene più ripreso al fine di tener conto sia delle critiche formulate sulla sua inadeguatezza, in quanto alcune comunicazioni a terzi non recano pregiudizio ai diritti delle persone, sia dei rischi che possono presentare invece trattamenti interni soprattutto quando hanno lo scopo di selezionare popolazioni. In questo contesto è risultato opportuno estendere l'obbligo di notifica a qualsiasi trattamento di dati personali prima della sua realizzazione. Tale impostazione dovrebbe incentivare i responsabili dei trattamenti a prevedere le misure necessarie al rispetto degli obblighi a loro carico prima di procedere alla realizzazione dei trattamenti. Per valutare la portata pratica di questa modifica è opportuno tuttavia tener conto delle disposizioni contenute all'articolo 19 sulla semplificazione e sull'esonero dall'obbligo di notifica;
- c. al fine di garantire che il controllo tenga conto della realtà globale e spesso polimorfa dei trattamenti effettuati da un responsabile e al fine di evitare una eccessiva proliferazione di notifiche si propone che una stessa notifica riguardi tutti i trattamenti, ripetitivi o meno, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate dal punto di vista del responsabile del trattamento e delle persone interessate. A titolo di esempio dovrebbe essere richiesta un'unica notifica per tutti i trattamenti relativi alla gestione dei prestiti

effettuati da un ente creditizio e destinati a tener conto delle domande di prestito, del loro esame, della loro approvazione, del recupero dei crediti nonché della gestione delle pratiche oggetto di controversia;

- d. al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi si propone di aggiungere che l'obbligo di notifica riguarda solo i trattamenti interamente o parzialmente automatizzati lasciando quindi la facoltà agli Stati membri di estendere l'obbligo agli archivi manuali in virtù dell'articolo 21.
2. Il paragrafo 2, dell'articolo 18 contiene alcune precisazioni in merito al contenuto della notifica.
    - a. viene aggiunta la precisazione relativa alla o alle categorie di persone interessate dal trattamento (per es. clienti dell'impresa, personale dell'impresa, prospecto, beneficiari di un determinato aiuto sociale ecc.);
    - b. analogamente si specifica anche che l'informazione relativa ai terzi a cui sono comunicati i dati può essere precisata facendo riferimento a categorie di terzi (emendamento 39);
    - c. alla descrizione dei dati interessati dal trattamento si aggiunge la facoltà di precisare soltanto le categorie di dati, informazione sufficiente quando una descrizione troppo particolareggiata di natura tecnica non apporterebbe elementi significativi alla comprensione dei trattamenti in causa;
    - d. viene aggiunta l'indicazione relativa ai trasferimenti di dati previsti con i paesi terzi al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni specifiche in materia e di garantire che essi siano considerati nel loro contesto specifico;
    - e. è mantenuta la descrizione delle misure di sicurezza prevista nella proposta iniziale, tenuto conto dell'importanza del loro controllo soprattutto in relazione allo sviluppo dei trattamenti effettuati a distanza per mezzo di reti di telecomunicazione.
  3. Il paragrafo 3, dell'articolo 18 riguarda la notifica dei mutamenti apportati ai trattamenti. L'obbligo di notifica dei mutamenti apportati ai trattamenti in grado di influire sul contenuto della notifica effettuata in precedenza, previsto nella proposta iniziale, viene mantenuto al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei trattamenti accessibili al pubblico e le successive azioni di controllo, che risultano particolarmente importanti quando vengono modificate le finalità del trattamento oppure quando nuove categorie di terzi possono avere comunicazione dei dati interessati dal trattamento.
  4. I paragrafi 4 e 5 riprendono il parere del Parlamento (emendamenti 40, 41, 118 e 119) in base al quale alcuni trattamenti che possono presentare rischi particolari nei confronti dei diritti e delle

libertà delle persone interessate devono essere oggetto di un parere o di un'autorizzazione dell'autorità di controllo anteriormente alla loro esecuzione.

Pur tenendo conto delle diverse impostazioni di carattere istituzionale prevalenti nei vari Stati membri si è ritenuto opportuno prevedere al paragrafo 4 dell'articolo 18 l'obbligo per gli Stati membri di sottoporre tali trattamenti ad un esame da parte dell'autorità di controllo anteriormente alla loro esecuzione. Gli Stati membri possono sostituire tale esame non vincolante con una autorizzazione in forza di legge o concessa dall'autorità di controllo.

I rischi particolari possono riguardare per esempio la natura dei dati elaborati, in particolare quelli di cui all'articolo 8, la portata del trattamento quando riguarda tutta la popolazione di un paese oppure la finalità come quella di escludere le persone interessate dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di contratto (liste nere, trattamenti destinati all'informazione di terzi sulla solvibilità delle persone fisiche).

Il paragrafo 4 dell'articolo 18 aggiunge una precisazione destinata a limitare, nell'interesse del responsabile del trattamento, il termine previsto per l'esame preventivo del dossier da parte dell'autorità di controllo.

Sulla base della formulazione di questo articolo l'impostazione proposta non dovrebbe impedire agli Stati membri di prendere, sulla base dell'esperienza acquisita, misure di semplificazione o di esonero dall'obbligo di notifica per alcune categorie di trattamenti secondo quanto previsto all'articolo 19.

5. Infine per completare la presentazione delle disposizioni è opportuno precisare che i trattamenti interamente o parzialmente automatizzati che non beneficiano di procedure di semplificazione o di esonero dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 19 o che non sono oggetto di un esame preventivo ma vengono notificati alle autorità di controllo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 sono di norma sottoposti esclusivamente al controllo a posteriori delle autorità competenti, come i trattamenti di cui all'articolo 19. È ovvio che l'autorità di controllo accerta la conformità della procedura di notifica seguita nei confronti della natura del trattamento.
6. Nello spirito del parere del Parlamento (emendamento 39) l'attuazione delle procedure comunitarie previste agli articoli 33 e 34 dovrebbe consentire di raggiungere l'armonizzazione specifica necessaria al buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda gli articoli 18 e 19.

## Articolo 19

### La semplificazione e l'esonero dall'obbligo di notifica

L'articolo 19 riprende e sviluppa l'emendamento 39 del Parlamento relativo alla semplificazione delle procedure per alcune categorie di trattamenti.

Al paragrafo 1 dell'articolo 19 si propone di far obbligo agli Stati membri di prendere le misure necessarie a tal fine lasciando loro la facoltà di concedere deroghe all'obbligo di notifica.

Al fine di sviluppare una politica comune coerente nei confronti dell'obiettivo della protezione delle persone si propone di aggiungere un criterio volto a determinare il settore nel quale risulta pertinente la semplificazione o l'esonero dalla notifica. Tale criterio riguarda i trattamenti che non possono recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate.

L'esperienza dimostra che numerosi trattamenti di dati personali effettuati presso grandi o piccoli organismi pubblici o privati rivestono tale natura e non richiedono di conseguenza una pubblicità specifica o generica. Si possono citare trattamenti aventi una determinata base giuridica per la natura del loro contenuto o la loro portata, i trattamenti semplici per i quali gli interessati hanno normalmente l'occasione di verificarne la liceità, i trattamenti che essenzialmente non possono recare pregiudizio alle persone interessate oppure i trattamenti, sicuramente più delicati per la loro natura, ma il cui contesto specifico di attuazione comporta le garanzie necessarie.

Facendo riferimento all'emendamento 23 del Parlamento, si propone al paragrafo 1 dell'articolo 19 di considerare che i trattamenti la cui finalità riguarda la produzione di lettere o documenti mediante trattamento testi, l'adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali o sociali oppure la consultazione di servizi di documentazione accessibili al pubblico possono essere oggetto di procedure di semplificazione o di esonero dall'obbligo di notifica.

Gli Stati membri, in funzione della loro esperienza e delle caratteristiche nazionali specifiche dei trattamenti già effettuati o nuovi, devono procedere gradualmente a tali semplificazioni o esoneri. Si può ritenere, a titolo di esempio, che potrebbero essere interessati da tali misure anche i trattamenti che hanno per oggetto il calcolo dello stipendio del personale di un'amministrazione o di un'impresa, alcuni trattamenti destinati alla ricerca scientifica oppure alcuni trattamenti relativi alla compilazione di fascicoli medici dei pazienti da parte di personale medico.

Il paragrafo 2 dell'articolo 19 riprende l'emendamento 39 del Parlamento in base al quale la semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notifica degli Stati membri dev'essere oggetto di atto giuridico. Si propone tuttavia di precisare, nello spirito di tale emendamento, che la procedura di elaborazione della misura di semplificazione o di esonero coinvolge l'autorità indipendente di controllo. Inoltre affinché i responsabili dei trattamenti possano valutare con la massima

sicurezza la conformità dei trattamenti da essi previsti nei confronti della misura di semplificazione, si propone che quest'ultima descriva ogni categoria di trattamento interessato e precisi in particolare le finalità, i dati o categorie di dati trattati, le categorie di persone interessate, i terzi o categorie di terzi a cui vengono comunicati i dati, il periodo di conservazione dei dati ed eventualmente le condizioni alle quali viene effettuato il trattamento in questione.

Il paragrafo 3 dell'articolo 19 riprende sempre l'emendamento 39 del Parlamento in base al quale è opportuno ricordare, per motivi di chiarezza, che il fatto di poter beneficiare della semplificazione o dell'esonero dall'obbligo di notifica non dispensa il responsabile del trattamento da tutti gli altri obblighi derivanti dalla direttiva.

#### Articolo 20

##### I trattamenti manuali

Viene lasciata agli Stati membri la facoltà di applicare agli archivi manuali le disposizioni della sezione VIII pur apportandovi gli adeguamenti ritenuti eventualmente necessari.

#### Articolo 21

##### Il registro dei trattamenti notificati

L'articolo 21 riprende l'articolo 7 del paragrafo 1 della proposta iniziale relativo alla compilazione da parte dell'autorità di controllo del registro degli archivi notificati del settore pubblico e alla possibilità di consultazione da parte di chiunque. L'articolo 21 estende tuttavia tale disposizione, nello spirito del parere del Parlamento (emendamenti 37 e 39) a tutti i trattamenti notificati indipendentemente dal settore di appartenenza del responsabile del trattamento.

La consultazione del registro può essere tuttavia limitata, come richiesto dal Parlamento, alle stesse condizioni di quelle fissate all'articolo 14 relative alla limitazione dell'esercizio del diritto di accesso delle persone ai dati che le riguardano.

Inoltre nello spirito del parere del Parlamento (emendamento 39) l'articolo 21 precisa i requisiti minimi previsti per il registro che deve riprendere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ad eccezione tuttavia delle informazioni relative alle misure prese per garantire la sicurezza dei trattamenti onde non comprometterne l'efficacia.

### CAPO III

#### RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

##### Articolo 22

##### Ricorsi giurisdizionali

L'articolo 22 riprende l'articolo 14, paragrafo 8 della proposta iniziale. La portata di tale disposizione è comunque più ampia. Infatti si propone che le legislazioni nazionali accordino alle persone interessate la possibilità di un ricorso giurisdizionale per consentire loro, se necessario, di difendere non soltanto i diritti complementari elencati all'articolo 14 della proposta iniziale ma in linea più generale tutti i diritti che vengono loro riconosciuti dalla direttiva.

##### Articolo 23

##### Responsabilità

Il paragrafo 1 di tale articolo, come l'articolo 21, paragrafo 1 della proposta iniziale, fa obbligo al responsabile del trattamento di porre rimedio al danno provocato a qualsiasi persona per effetto di un trattamento o di un'azione incompatibili con la presente direttiva.

Come richiesto dal Parlamento nel suo parere (emendamento n. 73) viene introdotta la nozione di trattamento "illecito" all'origine della responsabilità. Inoltre la nozione di "trattamento" è sostituita a quella di "archivio". Questa nuova formulazione consente di riprendere il contenuto del paragrafo 2 dell'articolo secondo quanto suggerito dal Parlamento. Infatti utilizzando il concetto di trattamento la proposta modificata comprende, come auspicato dal Parlamento, la registrazione propriamente detta dei dati personali come fonte possibile di responsabilità.

Per contro la Commissione mantiene la facoltà per gli Stati membri di prevedere un esonero dalla responsabilità qualora siano state adottate le opportune misure di sicurezza. Il testo è stato tuttavia chiarito attraverso una diversa formulazione. Inoltre il parere del Parlamento induce la Commissione a precisare che l'esonero dalla responsabilità può essere totale o soltanto parziale.

##### Articolo 24

##### Trattamento per conto del responsabile del trattamento

Questo articolo riprende l'articolo 22 della proposta iniziale e intende evitare che un trattamento effettuato da un terzo per conto del responsabile del trattamento abbia come conseguenza una minore protezione della persona interessata.

Nel testo dell'articolo viene utilizzata l'espressione "incaricato del trattamento" introdotta nell'elenco delle definizioni secondo il parere del Parlamento. Il paragrafo 2 sottolinea, come richiesto dal

Parlamento, che tale incaricato può agire esclusivamente entro i limiti del contratto concluso con il responsabile. Si propone di mantenere l'esplicito riferimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali prese in applicazione della direttiva che incombono anche all'incaricato del trattamento.

#### Articolo 25

##### Sanzioni

Le modifiche introdotte nella proposta intendono tener conto del parere del Parlamento (emendamento n. 77) e pongono l'accento sulle persone passibili di sanzioni. Si tratta in linea generale di chiunque non rispetti le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e in particolare, come sottolineato dal Parlamento nel suo parere, delle autorità e organismi di diritto pubblico.

#### **CAPO IV**

#### **TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI**

#### Articolo 26

##### Principi

Questo articolo, che riprende l'articolo 24 della proposta iniziale, sancisce il principio secondo il quale il trasferimento di dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo può aver luogo soltanto a condizione che quest'ultimo garantisca un livello di protezione adeguato. In mancanza di tale disposizione è evidente che lo sforzo effettuato nella Comunità per assicurare alle persone un livello elevato di protezione rischierebbe di essere annullato da trasferimenti verso paesi terzi che non garantiscono una protezione sufficiente. Inoltre la libera circolazione dei dati tra gli Stati membri che la presente proposta di direttiva intende instaurare, presuppone che vengano adottate norme comuni per quanto riguarda i trasferimenti verso i paesi terzi.

Le consultazioni con gli ambienti interessati hanno messo in evidenza che in alcuni casi risultano necessarie deroghe al principio summenzionato. Per tale motivo, alla luce del parere del Parlamento, la Commissione è stata indotta a riconsiderare la proposta iniziale. Si propone quindi che il divieto di trasferimento verso paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato sia accompagnato da deroghe compatibili con la protezione delle persone. Secondo la proposta modificata, il trasferimento verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato può essere effettuato se la persona interessata ha dato il proprio consenso al trasferimento previsto nel quadro di rapporti precontrattuali oppure se il trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento. In questi casi la persona interessata è informata del trasferimento o della possibilità di trasferimento verso uno o più paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato e può pertanto decidere se essa intende o meno assumere il rischio di tale trasferimento. Tali

deroghe risultano in particolare utili per i trasferimenti di dati correlati ad operazioni svolte dalle banche o da altri enti creditizi. Inoltre un trasferimento verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato può essere giustificato qualora risulti necessario alla salvaguardia di un interesse pubblico importante oppure dell'interesse vitale della persona interessata. Tali deroghe intendono consentire la cooperazione internazionale (per esempio nella lotta contro il riciclaggio dei capitali o nel quadro della sorveglianza delle istituzioni finanziarie) oppure rendere possibile il trasferimento di dati medici in circostanze in cui la persona interessata non potrebbe manifestare la propria volontà.

Il paragrafo 2 precisa quali sono gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza. Si tratta di tutte le circostanze che influiscono su un trasferimento o su una categoria di trasferimenti come la natura dei dati, la finalità dei trattamenti, le disposizioni legislative del paese in questione. A tale proposito è opportuno esaminare le disposizioni legislative generali e settoriali, la loro effettiva applicazione nonché le discipline deontologiche contenute nei codici di condotta. Come auspicato dal Parlamento nel suo parere (emendamento n. 79) il nuovo paragrafo 2 sottolinea che l'adeguatezza del livello di protezione deve essere valutata in funzione di un trasferimento di dati o di una categoria di trasferimenti di dati.

Il paragrafo 3, che riprende il paragrafo 2 dell'articolo 24 della proposta iniziale, è stato modificato conformemente al parere del Parlamento (emendamento n. 79), nel quale si sottolinea che gli Stati membri procedono alla valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione e decidono di conseguenza di vietare eventualmente il trasferimento. Essi informano la Commissione dei casi in cui interviene un divieto.

Come richiesto dal Parlamento nel suo parere (emendamento n. 80) la proposta modificata prevede al paragrafo 4 dell'articolo, corrispondente al precedente paragrafo 3, che il gruppo di cui all'articolo 32 deve essere consultato dalla Commissione per ottenerne il parere prima di avviare negoziati con un paese terzo.

## Articolo 27

### Misure particolari

L'articolo 27 riprende, con alcune modifiche, il concetto espresso dall'articolo 25 della proposta iniziale. Secondo il nuovo testo uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato qualora il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di sufficienti garanzie atte a consentire l'esercizio effettivo dei diritti delle persone interessate e qualora gli altri Stati membri o la Commissione non si oppongano alla misura prevista sulla base della procedura definita in tale articolo. In caso di opposizione, la Commissione può adottare le misure appropriate, in particolare decidere di vietare il trasferimento,

subordinare il trasferimento a condizioni complementari o avviare trattative con il responsabile del trattamento per il quale viene effettuato il trasferimento al fine di trovare soluzioni valide per l'intera Comunità.

## CAPO V

### CODICI DI CONDOTTA

I codici di condotta per i quali viene ripresa nella proposta modificata la denominazione generalmente utilizzata in altri settori, erano oggetto dell'articolo 20 della proposta iniziale. Tale disposizione intendeva favorire esclusivamente l'elaborazione di codici comunitari. La proposta modificata contiene due articoli dedicati rispettivamente ai codici nazionali e ai codici comunitari.

#### Articolo 28

##### Codici nazionali

L'esperienza fatta da alcuni Stati membri in materia induce la Commissione ad inserire nella proposta modificata una disposizione destinata a favorire l'elaborazione di codici di condotta a livello nazionale. I codici possono essere un elemento favorevole in termini di accettazione della legislazione applicabile in quanto gli ambienti professionali sono chiamati a partecipare direttamente all'attuazione della legislazione. Contemporaneamente possono consentire di evitare un intervento legislativo troppo particolareggiato qualora le soluzioni contenute siano soddisfacenti.

Esiste una notevole varietà di codici in funzione del loro contenuto, del settore professionale da cui sono stati elaborati ecc. che soddisfano comunque le caratteristiche seguenti:

- l'iniziativa spetta al settore professionale e l'elaborazione, come già indicato, avviene sotto la esclusiva responsabilità di tale settore indipendentemente dagli incoraggiamenti che possono pervenire dalle autorità pubbliche a tale proposito;
- i codici si limitano ad attuare o a chiarire la legislazione applicabile senza potervi derogare;
- il loro effetto non è vincolante nei confronti di terzi o nei confronti di giurisdizioni che possono sempre far prevalere la legislazione che sono tenute ad applicare.

Evidentemente, come è dimostrato dalla legislazione di alcuni Stati membri può succedere che l'autorità pubblica, in particolare il legislatore, si faccia carico dei codici elaborati dai settori professionali per dare loro una forza vincolante di natura legislativa.

Al fine di dare ai codici una certa autorità senza modificarne comunque le caratteristiche, la Commissione propone, ispirandosi al parere

espresso dal Parlamento per i codici comunitari (emendamento n. 72) che l'elaborazione dei codici sia sottoposta al parere dell'autorità nazionale competente.

Si propone pertanto di affidare all'autorità di controllo il compito di verificare la fondatezza dei codici e la rappresentatività degli organismi professionali che li hanno redatti, di provvedere alla pubblicazione dei codici e di raccogliere le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti nonché di formulare un parere che deve beneficiare di una pubblicità analoga a quella del codice.

#### Articolo 29

##### Codici comunitari

La proposta modificata s'ispira al parere del Parlamento (emendamento n. 72) e alle disposizioni dell'articolo 28 precisando che i poteri conferiti all'autorità di controllo per i codici nazionali vengono attribuiti in questo caso al gruppo di cui all'articolo 31. Al fine di garantire l'informazione del pubblico spetta alla Commissione la decisione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i codici corredati del parere del gruppo in questione.

#### **CAPO VI**

#### **AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI CONFRONTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### Articolo 30

##### L'autorità di controllo

Questo articolo che riprende l'articolo 26 della proposta iniziale prevede l'istituzione di un'autorità di controllo la cui caratteristica essenziale è costituita dalla sua indipendenza.

La Commissione riprende nella proposta modificata il parere del Parlamento (emendamenti nn. 84, 85, 86 e 87).

- a) Designazione delle autorità di controllo: si precisa al paragrafo 1 che gli Stati membri hanno la facoltà di designare una o più autorità di controllo indipendenti. Tale precisazione risulta indispensabile per gli Stati membri a struttura federativa come la Repubblica federale di Germania.
- b) Potere delle autorità di controllo: oltre ai poteri conferiti alle autorità di controllo dalle disposizioni riprese in precedenza, in particolare di responsabili della procedura di notifica, si propone di dotare tali autorità di poteri investigativi e poteri d'intervento nei confronti dei responsabili dei trattamenti sotto il controllo delle autorità giudiziarie.

I poteri investigativi devono consentire all'autorità di controllo di raccogliere presso i responsabili dei trattamenti le informazioni necessarie per lo svolgimento del proprio compito. I poteri riguardano

in particolare l'accesso ai dati che sono oggetto di trattamento. Per rispettare i diritti delle persone sottoposte al controllo dell'autorità, è evidente che tali poteri devono essere esercitati nel pieno rispetto delle condizioni di riservatezza relative ai dati in causa a norma del diritto interno. A tal fine è introdotta una disposizione specifica al paragrafo 6.

Affinché l'autorità di controllo possa svolgere il proprio compito risulta essenziale che essa disponga inoltre di poteri effettivi d'intervento come quelli elencati dal Parlamento nel suo parere e ripresi nella proposta modificata: potere di ordinare il congelamento o la cancellazione dei dati, il divieto di trattamento ecc.

Per contro non risulta necessario precisare nel testo della direttiva la natura giuridica di tali misure che il Parlamento qualifica come sanzioni nel suo parere.

Si propone infine che l'autorità di controllo abbia il potere di adire l'autorità giudiziaria qualora constati una violazione delle disposizioni nazionali di applicazione della presente direttiva. Tale potere è generalmente riconosciuto dalle vigenti legislazioni nazionali e deriva logicamente, da un lato, dal potere investigativo in quanto sarebbe anormale che un'autorità incaricata della protezione delle persone non adisse l'autorità giudiziaria qualora fosse indotta a constatare una violazione del diritto di protezione delle persone, dall'altro dal diritto di chiunque di presentare una denuncia all'autorità di controllo. La conseguenza della presentazione di tale denuncia può infatti essere il ricorso all'autorità giudiziaria.

- c) Presentazione di relazioni annuali: è molto importante che l'autorità di controllo possa presentare periodicamente una relazione sulla propria attività sottolineando eventualmente le difficoltà incontrate nell'attuazione delle disposizioni legislative ed indicando quindi i nuovi orientamenti da seguire.

#### Articolo 31

##### Gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali

Questo articolo che riprende l'articolo 27 della proposta iniziale istituisce un gruppo di tipo consultivo.

- a) Denominazione del gruppo

Si propone di armonizzare la denominazione del gruppo sulla base della formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1.

- b) Composizione e presidenza del gruppo

Le modifiche richieste dal Parlamento (emendamenti n. 88 e 128) riguardano in particolare la composizione e la presidenza del gruppo. Al fine di garantire l'indipendenza di quest'ultimo la cui necessità è stata sottolineata nella relazione contenuta nella proposta iniziale,

la Commissione accetta le soluzioni proposte nel parere del Parlamento in merito alla presidenza del gruppo ma non quelle relative alla sua composizione:

- presidenza del gruppo: la Commissione propone che il gruppo elegga un presidente per un mandato rinnovabile di due anni. Tale periodo sembra sufficientemente lungo per garantire una certa stabilità nell'ambito del gruppo;
- composizione del gruppo: la Commissione mantiene la proposta iniziale volta a limitare la composizione del gruppo ai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo citate nelle disposizioni precedenti. Qualora alcuni Stati membri si avvalessero della loro facoltà di designare più autorità di controllo si propone, per motivi di equità, che le autorità degli Stati membri in causa procedano alla nomina, nell'ambito del gruppo comunitario, di un rappresentante comune. In mancanza di tale disposizione l'esercizio della facoltà prevista agli articoli precedenti potrebbe in ultima analisi creare un certo squilibrio tra le rappresentanze all'interno del gruppo.

La Commissione chiede di essere rappresentata nell'ambito del gruppo e auspica che i propri servizi provvedano ai lavori di segreteria.

#### Articolo 32

##### Compiti del gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali

Questo articolo definisce i compiti del gruppo. Si propone di conservare al gruppo il suo carattere consultivo come previsto dalla proposta iniziale. Il gruppo deve consigliare la Commissione soprattutto al momento dell'esercizio del potere regolamentare o della presentazione di nuove proposte. Deve contribuire all'interpretazione omogenea delle disposizioni prese in applicazione della direttiva nonché all'elaborazione di una politica comune in materia di flussi transfrontalieri con i paesi terzi. La Commissione presenta al gruppo qualsiasi misura prevista in tali settori al fine di ottenerne il parere.

Il gruppo svolge i propri compiti formulando pareri e raccomandazioni da trasmettere alla Commissione ed eventualmente al Comitato consultivo. Su questo punto la proposta modificata riprende in parte il parere del Parlamento (emendamenti n. 90, 91 e 92).

La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato al suo parere attraverso la pubblicazione di relazioni da inoltrare al Parlamento. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della protezione nella Comunità e nei paesi terzi. Questa relazione, trasmessa alla Commissione e al Parlamento, è oggetto di pubblicazione.

La Commissione condivide la volontà del Parlamento (espressa nell'emendamento 89) di dotare il segretariato del gruppo dei mezzi necessari per consentirgli di svolgere i compiti fissati dalla

direttiva. La Commissione controllerà, soprattutto nel quadro della procedura di bilancio, che il gruppo disponga di tali mezzi. Tuttavia non sembra utile introdurre una disposizione a tal fine nella proposta modificata.

## CAPO VII

### POTERE REGOLAMENTARE DELLA COMMISSIONE

#### Articoli 33 e 34

##### Esercizio del potere regolamentare e comitato consultivo

La Commissione mantiene la sua proposta iniziale. Saranno necessarie modalità tecniche di applicazione della direttiva a causa della portata e del carattere tecnico del settore del trattamento dei dati personali.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articoli 35, 36 e 37

La proposta modificata prevede all'articolo 35 paragrafo 2 una disposizione transitoria volta a consentire, come suggerito dal Parlamento nel suo parere in materia di notifica (emendamento n. 37), un'entrata in vigore progressiva delle disposizioni prese in applicazione della direttiva nei confronti dei trattamenti realizzati prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni. Un termine di tre anni risulta adeguato a tale scopo.

Come auspicato dal Parlamento (emendamento 95) si propone all'articolo 36 che la relazione periodica sull'applicazione della direttiva, presentata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, sia oggetto di pubblicazione.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE  
PERSONE RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la  
Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 100 A e  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento  
europeo,

visto il parere del Comitato  
economico e sociale,

**PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL  
CONSIGLIO RELATIVA ALLA TUTELA DELLE  
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ  
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la  
Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 100 A e  
l'articolo 113,

vista la proposta della  
Commissione (1) ,

in cooperazione con il Parlamento  
europeo (2) ,

visto il parere del Comitato  
economico e sociale(3) ,

---

(1) GU C 277 del 5.11.1990, pag. 3 e  
GU C ...

(2) GU C ... e GU C ...

(3) GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.

(1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato quale modificato dall'Atto unico europeo, mirano a realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, a istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, a promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita, a rafforzare le difese della pace e della libertà e a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri e dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato quale modificato dall'Atto unico europeo, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, a istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, a promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita, a rafforzare le difese della pace e della libertà e a promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(2) considerando che la realizzazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 8 A del trattato CEE, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare, qualunque sia lo Stato membro in cui sono stati trattati o richiesti, ma anche che siano salvaguardati i diritti fondamentali, tenuto conto del ricorso sempre più frequente nella Comunità al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali;

(3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 8 A del trattato CEE, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

(4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;

(3) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere; che, pertanto, le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri, in applicazione del diritto comunitario, debbono sempre più spesso ricorrere alla reciproca collaborazione e allo scambio di dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro;

(4) considerando che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e l'istituzione coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 8A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario,

e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;

(6) considerando inoltre che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la realizzazione coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(5) considerando che il divario nei livelli di protezione della vita privata garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro, e può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nei livelli di protezione deriva dalla disparità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

(7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

(6) considerando che per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali il livello di protezione della vita privata relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che, a tal fine, è necessario un ravvicinamento delle legislazioni applicabili in materia;

(8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'art. 8A del Trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;

(7) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno per oggetto di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della protezione da esse assicurata, ma deve anzi mirare a garantire un elevato livello di protezione nella Comunità;

(22) considerando che i principi fissati dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali;

(9) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(10) considerando che i principi relativi alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, stabiliti dalla presente direttiva concretizzano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali;

(9) considerando che i principi relativi alla protezione si devono applicare a tutti gli archivi quando le attività del responsabile dell'archivio rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che gli archivi del settore pubblico che non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere soggetti agli stessi principi della protezione ripresi nelle legislazioni nazionali, come prevede la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio il .....; che, tuttavia, devono essere esclusi gli archivi riguardanti esclusivamente l'esercizio del diritto alla vita privata di una persona fisica, come ad esempio gli archivi personali d'indirizzi;

(11) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che i trattamenti effettuati da amministrazioni, organizzazioni ed enti di uno Stato membro per l'esercizio di attività esulanti dal campo d'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere soggetti agli stessi principi di tutela sanciti dai diritti nazionali, come prevede la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio il .....; che devono essere esclusi i trattamenti effettuati da una persona fisica a fini esclusivamente privati, come quelli relativi alla corrispondenza e alla compilazione di indirizzari;

(10) considerando che è necessario che il trattamento di dati personali nella Comunità rispetti la legislazione dello Stato membro nel quale si trova l'archivio, onde evitare che una persona venga privata della protezione che deve esserle garantita a norma della presente direttiva; che, a questo proposito, tutte le parti di un archivio suddiviso tra più Stati membri devono essere considerate come un archivio unico a tutti gli effetti; che la localizzazione in un paese terzo non deve impedire tale protezione;

(12) considerando che è necessario, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare il trattamento effettuato da una persona stabilita in uno Stato membro alla legge di tale Stato; che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che il trattamento effettuato sia disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale si trovano i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che esistano le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

(12) considerando che le legislazioni nazionali hanno la possibilità di precisare, nelle condizioni stabilite dalla direttiva, le norme relative alla legittimità del trattamento; che, tuttavia, tale possibilità non può giustificare il controllo da parte di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova l'archivio, poiché l'obbligo incombente a quest'ultimo di garantire, conformemente alla presente direttiva, la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, per consentire la libera circolazione dei dati;

(13) considerando che gli Stati membri possono precisare nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento; che tuttavia tali precisazioni non possono servire da fondamento per il controllo da parte di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il responsabile del trattamento, in quanto l'obbligo di quest'ultimo Stato membro di garantire, conformemente alla presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali è sufficiente, in forza del diritto comunitario, per consentire la libera circolazione dei dati;

(14) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese o organismi che eseguono il trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, ai presupposti dei trattamenti, tra cui il consenso della persona interessata, e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, di chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento;

(15) considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime;

(11) considerando che il trattamento di dati personali deve essere legittimo; che la sua legittimità deve basarsi sul consenso della persona interessata, sul diritto comunitario o sulle legislazioni nazionali;

(16) considerando che il trattamento di dati personali è lecito soltanto se è basato sul consenso della persona interessata oppure sulla conclusione o sull'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, sull'interesse generale o su un interesse particolare a condizione che la persona interessata non abbia motivi legittimi di opporvisi; considerando inoltre che, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione commerciale o di prospezione promossa da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, in particolare a carattere politico nel rispetto delle disposizioni

volte a consentire alla persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese alla comunicazione dei dati che le riguardano;

(16) considerando che ai fini di un eventuale trattamento i dati devono rispondere a determinati requisiti; che il trattamento di dati di per sé suscettibili di nuocere al diritto alla vita privata deve essere vietato salvo consenso esplicito della persona interessata; che tuttavia, per motivi importanti d'interesse pubblico, in particolare per le professioni mediche, possono essere previste deroghe in base ad una legge che fissi esattamente e rigorosamente le condizioni e i limiti del trattamento di tale tipo di dati;

(17) considerando inoltre che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non debbono essere oggetto di trattamento salvo consenso scritto della persona interessata; che tuttavia il trattamento di tali dati deve essere autorizzato qualora sia effettuato da un'associazione il cui scopo consista nel favorire l'esercizio di tali libertà; che inoltre, per motivi di rilevante interesse pubblico, in particolare per le professioni mediche, possono essere previste deroghe in base a disposizioni legislative o ad autorizzazioni dell'autorità di controllo che stabiliscano i limiti e le garanzie adeguate per il trattamento di questi tipi di dati;

(18) considerando che nel settore dei media gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva al fine di conciliare il diritto alla vita privata con la libertà d'informazione e il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantito dall'articolo 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(14) considerando che, ai fini della validità del suo consenso, la persona interessata deve disporre di un'informazione effettiva e completa, e che tale informazione deve altresì esserle fornita quando i dati che la riguardano le sono richiesti in prima persona;

(18) considerando che il trattamento di dati personali a fini di giornalismo o di editoria deve beneficiare di deroghe alle disposizioni della presente direttiva al fine di conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di informazione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(19) considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre di un'informazione effettiva e completa quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente dalle persone stesse, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione ad un terzo di dati ad esse relativi, se l'informazione non è stata data contemporaneamente alla raccolta;

(15) considerando che la persona interessata deve godere del diritto d'accesso per poter verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano e la loro qualità;

(20) considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare la loro esattezza e la liceità del trattamento; che di conseguenza una persona deve godere di un diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

(17) considerando che la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di misure di sicurezza adeguate a livello sia della progettazione che della tecnologia del trattamento al fine di impedire eventuali trattamenti non autorizzati;

(21) considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche sia al momento della progettazione tecnica che al momento dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato;

(13) considerando che le procedure di notifica, per gli archivi del settore pubblico o privato, e d'informazione al momento della prima comunicazione, per gli archivi del settore privato, sono volte a garantire la trasparenza indispensabile all'esercizio del diritto di accesso di qualsiasi persona ai dati che la riguardano;

(22) considerando che le procedure di notificazione hanno lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sue principali caratteristiche per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva; che al fine di evitare formalità amministrative improprie debbono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non recano pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti;

(23) considerando che il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente; che tuttavia gli Stati membri debbono prevedere un esame dell'autorità di controllo prima dell'esecuzione di trattamenti che presentano rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, a causa della loro natura, della loro portata o delle loro finalità, come quelli aventi ad oggetto l'esclusione delle persone interessate dal beneficio di un diritto, di una

prestazione o di un contratto; che gli Stati membri hanno la facoltà di sostituire tale esame preventivo con un provvedimento legislativo o una decisione dell'autorità di controllo che autorizzino il trattamento e precisino le opportune garanzie;

(20) considerando che in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva il responsabile dell'archivio deve essere considerato responsabile dei danni provocati; che, per assicurare una protezione effettiva, si devono applicare sanzioni dissuasive;

(24) considerando che in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità solo se provi di aver adottato le opportune misure di sicurezza; che sanzioni dissuasive debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(21) considerando che il trasferimento di dati personali deve poter aver luogo anche nel caso di paesi terzi aventi un livello di protezione adeguato; che, in assenza di tale protezione, la presente direttiva prevede, in particolare, l'avvio di negoziati con detti paesi;

(25) considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;

(26) considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato; che devono essere previste deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito o ne sia stata informata, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico; che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi di cui trattasi;

(27) considerando che gli Stati membri possono altresì prevedere il ricorso a codici nazionali di condotta elaborati dagli ambienti professionali, sottoposti al parere all'autorità di controllo al fine di adeguare le norme nazionali di attuazione in applicazione della presente direttiva alle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori;

(19) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare l'elaborazione, da parte degli ambienti professionali, di codici di deontologia o di buona condotta europei concernenti taluni settori particolari; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di nuove misure specifiche per taluni settori;

(28) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare gli ambienti professionali a elaborare codici comunitari di condotta destinati a favorire l'attuazione della presente direttiva; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di misure supplementari specifiche per taluni settori;

(23) considerando che l'esistenza in ciascuno Stato membro di un'autorità di controllo indipendente è un elemento essenziale per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali; che a livello comunitario è opportuno istituire un Gruppo per la protezione dei dati personali che eserciti le sue funzioni in piena indipendenza e, tenuto conto di tale sua caratteristica specifica, consigli la Commissione e contribuisca all'applicazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente direttiva;

(29) considerando che la designazione di un'autorità di controllo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali; che tale autorità deve disporre dei mezzi necessari all'adempimento di tale compito, siano essi poteri investigativi o di intervento oppure poteri conferiti nell'ambito delle procedure di notificazione; che essa deve contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipende; che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti;

(30) considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo del trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(24) considerando che l'adozione delle misure complementari per l'applicazione dei principi della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di un potere regolamentare nonché l'istituzione di un comitato consultivo secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 <sup>(1)</sup> ,

(8) considerando che i principi della protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali oggetto della presente direttiva potranno essere completati o precisati, in particolare per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

(31) considerando che l'adozione delle misure complementari per l'applicazione dei principi della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di un potere di regolamentazione, nonché l'istituzione di un comitato consultivo secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ,

(32) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

(33) considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali;

---

(1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

---

(1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(34) considerando che la presente direttiva non deve ostare alla disciplina da parte di uno Stato membro delle attività di prospezione commerciale destinate ai consumatori residenti nel proprio territorio purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Historical Archives of the European Commission

**CAPO I**

**DIPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto della direttiva**

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la protezione della vita privata delle persone relativamente al trattamento di dati personali contenuti in archivi.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla protezione garantita a norma del paragrafo 1, restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

**CAPO I**

**DIPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto della direttiva**

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Gli Stati membri non possono, restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita in forza del paragrafo 1.

Articolo 2  
**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata mediante riferimento ad un numero d'identificazione o informazione analoga;

- b) "rendere anonimi i dati": una modifica dei dati personali in modo che le informazioni ivi contenute non possano più essere associate ad una persona fisica determinata o determinabile soltanto mediante uno sforzo eccessivo in termini di personale, spese e tempo;

Articolo 2  
**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Non sono considerati personali i dati aggregati in forma statistica, in modo che più persone interessate non siano più ragionevolmente identificabili.

- d) "trattamento": le operazioni, effettuate con o senza l'aiuto di procedimenti automatizzati: memorizzazione, archiviazione, interconnessione di dati, loro modifica, utilizzo e comunicazione, in particolare la trasmissione, la divulgazione, la selezione, nonché il congelamento e la cancellazione;
- b) "trattamento di dati personali" (trattamento): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
- c) "archivio di dati personali" (archivio): qualsiasi insieme di dati personali, centralizzati o ripartiti in vari siti, sottoposti a trattamento automatizzato oppure che, pur non essendovi sottoposti, siano strutturati ed accessibili in una raccolta organizzata secondo criteri tali da facilitarne l'utilizzo o l'interconnessione.
- c) "archivio di dati personali" (archivio): qualsiasi insieme strutturato di dati personali, centralizzati o ripartiti in vari siti e accessibili secondo criteri determinati aventi per oggetto o per effetto di facilitare l'impiego o il ravvicinamento di dati relativi alla o alle persone interessate;

e) "responsabile dell'archivio": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo cui compete, secondo il diritto comunitario o in base alla legislazione di uno Stato membro, la decisione in materia di finalità dell'archivio, scelta delle categorie di dati personali da memorizzare, operazioni da effettuare, accesso di terzi;

d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora o fa elaborare dati personali, e decide sulle finalità e gli obiettivi del trattamento, i dati personali elaborati, le operazioni ad essi relative ed i terzi che possono venire a conoscenza di detti dati;

e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

f) "terzi": qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la sua autorità diretta o per suo conto;

## Articolo 12

### Il consenso della persona interessata

Il consenso della persona interessata a un trattamento di dati personali ai sensi della presente direttiva è valido soltanto se:

- a) la persona dispone delle seguenti informazioni:
  - le finalità dell'archivio e i tipi di dati memorizzati;
  - il tipo di utilizzazione e, se del caso, i destinatari dei dati personali contenuti nell'archivio;
  - il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio.
- b) è specifico ed esplicito e precisa i tipi di dati, le forme di trattamento e gli eventuali destinatari;
- c) può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo.
- f) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente, o qualsiasi altro organismo indipendente, designati da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 26 della presente direttiva;

- g) "consenso della persona interessata": qualsiasi manifestazione espressa di volontà con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento, purché essa disponga delle informazioni relative alle finalità del trattamento, ai dati o alle categorie di dati su cui questo è basato, ai destinatari dei dati personali nonché al nome e all'indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

Il consenso è libero e specifico e può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo.

g) "settore pubblico": l'insieme delle amministrazioni, degli organismi o enti di diritto pubblico di uno Stato membro, ad eccezione di quelli che svolgono un'attività industriale o commerciale, nonché gli organismi ed enti di diritto privato qualora partecipino all'esercizio dell'autorità pubblica;

h) "settore privato": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, ivi compresi le amministrazioni, gli organismi o enti del settore pubblico che esercitano un'attività industriale o commerciale.

### Articolo 3

#### **Campo d'applicazione**

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva agli archivi del settore privato e del settore pubblico, ad esclusione degli archivi del settore pubblico la cui attività non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

### Articolo 3

#### **Campo d'applicazione**

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli archivi:

- a) detenuti da una persona fisica esclusivamente a fini privati e personali, o
- b) detenuti da associazioni senza scopo di lucro, in particolare a carattere politico, filosofico, religioso, culturale, sindacale, sportivo o ricreativo, nel quadro del loro scopo legittimo, a condizione che riguardino unicamente i membri e i corrispondenti dell'associazione che hanno acconsentito a figurarvi e che non siano comunicati a terzi.

#### Articolo 4

##### **Diritto applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni della presente direttiva:

- a) a tutti gli archivi situati sul suo territorio;

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:

- ai trattamenti effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario;
- ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente privato e personale.

#### Articolo 4

##### **Diritto nazionale applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva a tutti i trattamenti di dati personali:

b) al responsabile dell'archivio che risiede nel suo territorio e che, a partire da questo, utilizza un archivio situato in un paese terzo la cui legislazione non prevede un livello di protezione adeguato, salvo in caso di utilizzazione sporadica.

a) il cui responsabile risiede nel suo territorio o ricade sotto la sua sovranità;

b) il cui responsabile non risiede nel territorio della Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 e 21 della presente direttiva all'utente che consulto un archivio situato in un paese terzo a partire da un terminale che si trova nel territorio di uno Stato membro, salvo in caso di utilizzazione sporadica.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante che risiede nel territorio di detto Stato membro e che è surrogato nei diritti e negli obblighi del responsabile.

3. Qualora un archivio sia temporaneamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro, quest'ultimo non oppone ostacoli e non esige formalità addizionali rispetto alle norme applicabili nello Stato membro in cui si trova permanentemente l'archivio.

## CAPO II

### REQUISITI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

#### Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che i trattamenti di dati personali sono leciti soltanto se effettuati in conformità delle disposizioni del presente capo.

Salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono precisare i requisiti di liceità dei trattamenti di dati personali.

**CAPO V**

**SEZIONE I**

**QUALITA' DEI DATI**

**PRINCIPI RELATIVI ALLA  
QUALITA' DEI DATI**

**Articolo 16**

**Articolo 6**

**Principi**

1. Gli Stati membri stabiliscono che:

1. Gli Stati membri dispongono che:

a) la raccolta e il trattamento di dati personali devono essere effettuati in maniera leale e legittima;

a) il trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente;

b) i dati devono essere memorizzati per finalità ben determinate, esplicite e legittime ed utilizzati conformemente a tali finalità;

b) i dati devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime ed utilizzati in modo compatibile con tali finalità;

c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono stati memorizzati;

c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per le quali vengono registrati;

d) i dati devono essere esatti, e, se necessario, aggiornati; i dati inesatti o incompleti devono essere cancellati o rettificati;

e) i dati non devono essere conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo superiore a quello necessario alle finalità per cui sono stati memorizzati.

2. I responsabili dell'archivio garantiscono il rispetto delle disposizioni contemplate dal paragrafo 1.

d) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure necessarie per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono stati registrati;

e) i dati devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate in un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite. Gli Stati membri possono prevedere garanzie adeguate per i dati personali conservati per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni contemplate al paragrafo 1.

**CAPO II**

**SEZIONE II**

**LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO  
NEL SETTORE PUBBLICO**

**PRINCIPI RELATIVI AI FONDAMENTI  
DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Articolo 5**

**Articolo 7**

**Principi**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione relativa agli archivi del settore pubblico che:

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

Historical Archives of the European Commission

- a) la creazione di un archivio e il trattamento di dati personali sono legittimi qualora siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell'autorità pubblica responsabile dell'archivio;
- b) il trattamento di dati per una finalità diversa da quella per cui è stato costituito l'archivio è legittimo quando:
- la persona interessata vi acconsente, o
  - il trattamento viene effettuato in base al diritto comunitario o ad una legge o a un atto giuridico adottato in applicazione di una legge di uno Stato membro conforme alla presente direttiva che lo autorizzi e ne fissi i limiti, o
  - a tale mutamento di finalità non si oppone un interesse legittimo della persona interessata, o
  - il trattamento è necessario per prevenire una minaccia imminente all'ordine pubblico oppure una grave violazione del diritto di terzi.
- a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso oppure
- b) è necessario per l'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona oppure
- c) è necessario per adempiere un obbligo previsto dal diritto nazionale o dalla legislazione comunitaria oppure
- d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata oppure
- e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dell'autorità pubblica di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati oppure

Articolo 6

**Trattamento nel settore pubblico  
avente per oggetto la  
comunicazione di dati personali**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che la comunicazione di dati personali contenuti negli archivi di un organismo del settore pubblico è legittima soltanto:
  - a) quando sia necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'organismo del settore pubblico che comunica o chiede la comunicazione di detti dati, o
  - b) su richiesta di una persona fisica o giuridica del settore privato che invochi un interesse legittimo, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni in cui la comunicazione di dati personali è legittima.

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse generale, dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata.

3. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, nei casi contemplati dal paragrafo 1 (b), il responsabile dell'archivio informa le persone interessate in merito alla comunicazione dei loro dati personali. Essi possono disporre che tale informazione sia sostituita da un'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.

### **CAPO III**

#### **LEGITTIMITA' DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PRIVATO**

##### **Articolo 8 Principi**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, senza il consenso della persona interessata, la memorizzazione in un archivio e qualsiasi altro tipo di trattamento di dati personali sono legittimi soltanto nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e a condizione che:

a) il trattamento risulti necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto o nel quadro di un rapporto di fiducia quasi contrattuale con la persona interessata, o

b) i dati provengano da fonti generalmente accessibili al pubblico e il loro trattamento sia destinato unicamente alla corrispondenza, o

c) il responsabile dell'archivio persegua un interesse legittimo, purché non prevalga l'interesse della persona interessata;

2. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio deve accertarsi, per ogni comunicazione di dati, che essa non sia incompatibile con la finalità dell'archivio e che non sia in contrasto con l'ordine pubblico. In caso di consultazione in linea, l'utente è soggetto allo stesso obbligo.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni nelle quali è legittimo il trattamento di dati personali.

## CAPO V

### QUALITA' DEI DATI

#### Articolo 17

##### Categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento automatizzato, salvo accordo libero, esplicito e scritto dalla persona interessata, di dati che ne rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a sindacati, nonché le informazioni relative alla salute e alla vita sessuale.

## SEZIONE III

### CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI

#### Articolo 8

##### Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o morali, l'appartenenza sindacale, nonché di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati di cui al paragrafo 1 può essere effettuato qualora:

- a) la persona interessata abbia dato per iscritto il proprio consenso a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro stabilisce che non si possa derogare al divieto di cui al paragrafo 1 con il consenso della persona interessata;
- b) il trattamento venga effettuato da una fondazione o una associazione senza scopo di lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i membri della fondazione o dell'associazione e le persone in contatto con esse e, che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate;
- c) il trattamento sia effettuato in condizioni tali da non recare manifestamente pregiudizio alla vita privata e alle libertà.

I trattamenti di cui alla lettera b) sono dispensati dall'obbligo di notificazione disposto alla sezione VIII del presente capo.

2. Gli Stati membri possono, per importanti motivi d'interesse pubblico, stabilire deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 in base ad una legge che precisi i tipi di dati memorizzabili, le persone aventi accesso all'archivio nonché le opportune garanzie contro il rischio d'utilizzazione abusiva e di accesso non autorizzato.
3. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto in archivi del settore pubblico.
3. Gli Stati membri possono, per motivi d'interesse pubblico rilevante, stabilire deroghe al paragrafo 1 sulla base di una disposizione legislativa nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo che precisino i tipi di dati che possono essere oggetto di trattamento, le persone destinatarie dei dati, la qualità del responsabile del trattamento nonché le opportune garanzie.
4. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità centrali competenti in materia di giustizia nonché delle persone direttamente interessate dalle decisioni in oggetto o dai loro rappresentanti; gli Stati membri possono tuttavia stabilire deroghe sulla base di una disposizione legislativa nazionale che precisi le opportune garanzie.
5. Gli Stati membri determinano a quali condizioni può essere utilizzato un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNI SETTORI**

#### **Articolo 19**

Al fine di conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà d'informazione e di stampa, gli Stati membri possono accordare deroghe alla presente direttiva a favore degli organismi di stampa e audiovisivi.

#### **Articolo 9**

### **Trattamenti di dati personali e libertà di espressione**

Al fine di conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione, gli Stati membri prevedono deroghe alle disposizioni della presente direttiva, in relazione al trattamento di dati personali effettuato a fini di giornalismo dagli organismi di stampa e del settore audiovisivo, nonché dai giornalisti.

**CAPO IV**

**DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA**

**Articolo 14**

**Diritti complementari della  
persona interessata**

Gli Stati membri accordano alla  
persona interessata il diritto:

3. di conoscere l'esistenza di  
un'archivio, le sue finalità  
principali nonché l'identità e la  
residenza abituale, la sede o il  
domicilio del responsabile  
dell'archivio;

**SEZIONE IV**

**INFORMAZIONE DELLA  
PERSONA INTERESSATA**

**Articolo 10**

**Informazione sull'esistenza  
di un trattamento**

1. Gli Stati membri garantiscono a  
qualsiasi persona il diritto di  
conoscere, su sua richiesta,  
l'esistenza di un trattamento, le  
sue finalità, le categorie di dati  
relativi nonché i terzi o  
categorie di terzi a cui vengono  
comunicati i dati, il nome e  
l'indirizzo del responsabile del  
trattamento ed eventualmente del  
suo rappresentante.
2. Gli Stati membri possono derogare  
alle disposizioni del paragrafo 1,  
alle condizioni previste  
all'articolo 14, paragrafo 1.

**Articolo 13**

**L'informazione al momento  
della raccolta dei dati**

1. Gli Stati membri garantiscono alle persone presso le quali viene effettuata una raccolta di dati personali il diritto di essere almeno informate in merito:

- a) alle finalità dell'archivio cui sono destinate le informazioni,
- b) all'obbligatorietà o discrezionalità della loro risposta alle domande oggetto della raccolta,
- c) alle conseguenze nei loro confronti di un eventuale rifiuto di rispondere,
- d) ai destinatari delle informazioni

**Articolo 11**

**Informazione nel caso di  
raccolta dei dati presso  
la persona interessata**

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve accertare che la persona interessata presso la quale viene effettuata una raccolta di dati sia informata almeno in merito:

- a) alle finalità del trattamento cui sono destinati i dati, e
- b) alla natura obbligatoria o non della risposta alle domande oggetto della raccolta, e
- c) alle conseguenze nei suoi confronti di una mancata risposta, e
- d) ai destinatari o alle categorie di destinatari dei dati, e

e) all'esistenza del diritto di accesso e di rettifica dei loro dati personali,

f) al nome e indirizzo del responsabile dell'archivio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alla raccolta di informazioni quando l'informazione della persona interessata ostacoli l'esercizio delle funzioni di controllo e di verifica dell'autorità pubblica o il mantenimento dell'ordine pubblico.

e) all'esistenza del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di rettifica di tali dati, e

f) al nome e indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alla raccolta dei dati quando l'informazione della persona interessata impedirebbe il compimento di una funzione di controllo o di ispezione relativa all'esercizio dell'autorità pubblica o la collaborazione con la funzione suddetta, oppure impedirebbe il mantenimento dell'ordine pubblico.

### CAPO III

#### LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PRIVATO

##### Articolo 9

##### Obbligo d'informare la persona interessata

1. Per il settore privato, gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, in occasione della prima comunicazione o dell'apertura di una possibilità di consultazione in linea, il responsabile ne informa la persona interessata ed indica inoltre la finalità dell'archivio, i tipi di dati ivi contenuti, il suo nome e indirizzo.

##### Articolo 12

##### Informazione nel caso di comunicazione ad un terzo

1. Gli Stati membri dispongono che, nei casi di cui alle lettere b), c), e), f) dell'articolo 7, il responsabile del trattamento accerta, al momento opportuno e comunque non più tardi della prima comunicazione ad un terzo, che la persona interessata sia informata di tale comunicazione ed almeno in merito:
  - a) al nome e indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante, e
  - b) alle finalità del trattamento, e
  - c) alle categorie di dati ad esso relative al trattamento, e
  - d) al destinatario o categorie di destinatari, e
  - e) all'esistenza del diritto di accesso, di rettifica e di opposizione.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria nel caso contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). L'obbligo d'informare le persone interessate decade quando la comunicazione è prevista per legge.

3. Qualora la persona interessata sia contraria alla comunicazione o a qualsiasi altro trattamento, il responsabile dell'archivio è tenuto a porre termine al trattamento contestato a meno che non vi sia esplicitamente autorizzato da una disposizione giuridica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando:

- la comunicazione ad un terzo o la possibilità di questa sono già state portate a conoscenza della persona interessata, oppure
- la comunicazione ad un terzo è imposta da una legge che prevede una deroga all'obbligo di informazione della persona interessata, oppure
- la comunicazione ad un terzo è eseguita in forza dell'articolo 14, paragrafo 1.

#### Articolo 10

##### **Deroghe particolari all'obbligo d'informare la persona interessata**

Qualora, l'informazione della persona interessata, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati, oppure contrasti con interessi legittimi preminenti del responsabile dell'archivio o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono stabilire nella loro legislazione che l'autorità di controllo può autorizzare una deroga.

3. Qualora l'informazione della persona interessata si riveli impossibile o implichi sforzi sproporzionati, oppure confligga con interessi legittimi preminenti del responsabile del trattamento o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di controllo abbia la facoltà di autorizzare una deroga, prevedendo eventualmente le opportune garanzie.

#### CAPO IV

##### DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

###### Articolo 14

###### Diritti complementari della persona interessata

Gli Stati membri accordano alla  
persona interessata il diritto:

4. di ottenere a intervalli  
ragionevoli e senza ritardi o spese  
eccessive, la conferma  
dell'esistenza o meno in un  
archivio di dati personali che la  
riguardano e la loro comunicazione  
in forma intelligibile.

Gli Stati membri possono disporre  
che il diritto di accesso ai dati a  
carattere medico può essere  
esercitato soltanto per il tramite  
di un medico;

#### SEZIONE V

##### DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLA PERSONA INTERESSATA

###### Articolo 13

###### Diritto di accesso

Gli Stati membri riconoscono alla  
persona interessata il diritto:

1. di ottenere, su richiesta, a  
intervalli ragionevoli e senza  
ritardi o spese eccessive, la  
conferma dell'esistenza o meno di  
dati personali che la riguardano,  
la comunicazione di tali dati in  
forma intelligibile nonché di  
informazioni sulla loro origine e,  
in linea generale, sul loro  
impiego.

Gli Stati membri possono disporre  
che il diritto di accesso ai dati  
di carattere medico può essere  
esercitato soltanto per il tramite  
di un medico;

2. di non essere obbligata da un terzo, salvo se la domanda di questo sia basata sulla legislazione nazionale o comunitaria, ad esercitare il diritto di accesso al fine di comunicargli i dati in oggetto o di comunicarli ad altri;
5. di ottenere, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva;
7. di ottenere, in caso di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo e qualora i dati siano stati comunicati a terzi, la notifica a questi ultimi della loro rettifica, cancellazione o congelamento;
3. di ottenere, secondo i casi, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la loro cancellazione o il loro congelamento qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva;
4. di ottenere, in caso di applicazione del punto 3, e qualora i dati siano stati comunicati a terzi, la notificazione a questi ultimi della rettifica, cancellazione o congelamento;
5. di conoscere, su richiesta, la logica applicata nei trattamenti automatizzati i cui risultati le vengono opposti.

Articolo 15

**Deroghe al diritto di accesso  
della persona interessata  
agli archivi del settore pubblico**

1. Gli Stati membri possono limitare per legge i diritti enunciati dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 per motivi concernenti:
- a) la sicurezza dello Stato,
  - b) la difesa,
  - c) procedimenti penali,
  - d) la pubblica sicurezza,
  - e) un interesse economico e finanziario imperativo, debitamente giustificato, di uno Stato membro o della Comunità europea,

Articolo 14

**Deroghe al diritto di accesso**

1. Salvo non vi siano obbligati da una disposizione di diritto comunitario, gli Stati membri, possono limitare per legge l'esercizio dei diritti enunciati all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 13, punto 1 qualora tali limiti siano necessari alla salvaguardia:
- a) della sicurezza dello Stato,
  - b) della difesa,
  - c) dei procedimenti penali,
  - d) della pubblica sicurezza,
  - e) di un interesse economico e finanziario imperativo, debitamente giustificato, di uno Stato membro o della Comunità,

- f) la necessità dell'autorità pubblica di esercitare funzioni di controllo o di ispezione,
- g) un diritto equivalente di un'altra persona o diritti e libertà di terzi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter effettuare, su domanda della persona interessata, le necessarie verifiche dell'archivio.
3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati temporaneamente compilati al fine di estrarvi informazioni statistiche.
- f) di un compito di controllo o di ispezione connesso con l'esercizio dell'autorità pubblica o della cooperazione in tale compito;
- g) di un diritto equivalente di un'altra persona o di diritti e libertà di terzi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter eseguire, su richiesta della persona interessata, le verifiche necessarie per accertare la liceità dei trattamenti a norma della presente direttiva, nel rispetto degli interessi da salvaguardare ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati conservati temporaneamente sotto forma personale e destinati ad essere trattati per fini statistici in modo che le persone interessate non siano più ragionevolmente identificabili.

**SEZIONE VI**

**DIRITTO DI OPPOSIZIONE  
DELLA PERSONA INTERESSATA**

**Articolo 14**

**Diritti complementari  
della persona interessata**

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

1. di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano;
6. di ottenere, su richiesta, la cancellazione gratuita dei dati che la riguardano memorizzati in archivi contenenti informazioni in materia di ricerche di mercato o di pubblicità.

**Articolo 15**

**Opposizione per motivi legittimi**

1. Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano;
2. In caso di opposizione legittima, il responsabile del trattamento è tenuto a porvi termine.

3. Il responsabile del trattamento deve accertare che, prima della comunicazione a terzi o dell'uso da parte di terzi di dati personali a fini di prospezione per via postale, venga esplicitamente riconosciuta alle persone interessate la possibilità di far cancellare senza spese i dati.

#### Articolo 16

#### **Decisioni individuali automatizzate**

2. di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata che implichi una valutazione del suo comportamento avente come unico fondamento un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato;

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata, ad essa pregiudizievole, fondata esclusivamente su di un trattamento automatizzato che definisce un profilo di personalità.
2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta alla decisione, di cui al paragrafo 1, la quale:

- a) sia presa nel contesto della conclusione o della esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda della persona interessata, relativa alla decisione, sia stata accolta oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista, garantiscano la salvaguardia del suo legittimo interesse.
- b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a garantire la salvaguardia del legittimo interesse della persona interessata.

**CAPITOLO V**

**SEZIONE VII**

**QUALITÀ DEI DATI**

**SICUREZZA DEI TRATTAMENTI**

**Articolo 18**

**Articolo 17**

**Sicurezza dei dati**

1. Gli Stati membri, nella loro legislazione, impongono al responsabile dell'archivio l'obbligo di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per proteggere l'archivio dalla distruzione, accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale dei dati o dalla loro alterazione, dall'accesso non autorizzato a dati personali o da qualsiasi altro trattamento non consentito.

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve adottare adeguate misure tecniche ed organizzative necessarie a tutela contro la distruzione, accidentale o illecita, la perdita accidentale, nonché l'alterazione, la comunicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire agli archivi automatizzati un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze in materia e del costo della loro applicazione e, d'altro lato, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile dell'archivio deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e d'interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità previste dall'articolo 29.

2. Per la trasmissione di dati personali in una rete occorre scegliere metodi atti a fornire un adeguato livello di sicurezza.
3. In caso di consultazione in linea, le installazioni tecniche e il software devono essere predisposti in modo che la consultazione avvenga entro i limiti dell'autorizzazione concessa dal responsabile dell'archivio.

Tali misure devono garantire al trattamento automatizzato dei dati un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze tecnologiche e, dall'altro, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile del trattamento deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e d'interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità menzionate all'articolo 33.

2. Per la trasmissione di dati personali in una rete occorre scegliere metodi che garantiscano una sicurezza adeguata.
3. Qualora esista la possibilità di accesso a distanza, il responsabile del trattamento deve predisporre gli impianti tecnici e i programmi in modo che l'accesso resti nei limiti di liceità del trattamento.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1-3 incombono anche alle persone che, di fatto o per contratto, esercitano il controllo sulle operazioni relative ad un archivio.</p> <p>5. Chiunque acceda, nell'esercizio della sua attività professionale, a informazioni contenute in archivi, non può comunicarle a terzi senza l'accordo del responsabile dell'archivio.</p> | <p>4. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 incombono anche alle persone implicate nella realizzazione del trattamento, in particolare l'incaricato dal trattamento.</p> <p>5. Chiunque acceda, nell'esercizio della sua attività professionale, a dati personali, non deve comunicarli a terzi senza l'accordo del responsabile del trattamento, se non in forza di obblighi previsti dal diritto nazionale o comunitario.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAPO II**

**SEZIONE VIII**

**LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO  
NEL SETTORE PUBBLICO**

**NOTIFICAZIONE**

**Articolo 7**

**Obbligo di notifica all'autorità  
di controllo**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che la creazione di un archivio del settore pubblico contenente dati personali suscettibili di essere comunicati deve essere preventivamente notificata all'autorità di controllo, che l'annota in un apposito registro. Il registro può essere consultato da qualsiasi persona.

**Articolo 18**

**Obbligo di notificazione  
all'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri dispongono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente il suo rappresentante, sia presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento interamente o parzialmente automatizzato o di un insieme di trattamenti della stessa natura destinati al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse devono comprendere come minimo il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi memorizzati, i terzi cui i dati possono essere comunicati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.

3. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore pubblico e che la consultazione del registro può essere limitata per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento, ed eventualmente del suo rappresentante,
- b) le finalità del trattamento,
- c) le categorie di persone interessate,
- d) una descrizione dei dati o delle categorie di dati oggetto del trattamento,
- e) i terzi o le categorie di terzi a cui i dati possono essere comunicati,
- f) i trasferimenti di dati previsti con paesi terzi,
- g) una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 17 per garantire la sicurezza del trattamento.

### CAPO III

#### LEGITTIMITA' DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PRIVATO

##### Articolo 11

##### Obbligo di notifica all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio notifica la creazione di un archivio di dati personali quando i dati sono destinati ad essere comunicati e non provengono da fonti generalmente accessibili al pubblico. La notifica deve essere fatta all'autorità di controllo dello Stato membro in cui si trova l'archivio oppure, se l'archivio non è situato in uno Stato membro, all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza del responsabile. Il responsabile dell'archivio notifica alle autorità nazionali competenti qualsiasi mutamento di finalità dell'archivio o d'indirizzo.

3. Qualsiasi mutamento relativo alle informazioni di cui al paragrafo 2 deve essere notificato all'autorità di controllo.

4. Entro quindici giorni dalla notificazione, l'autorità di controllo procede, prima della loro esecuzione, all'esame dei trattamenti che presentino rischi particolari per i diritti e le libertà della persona, e presenta le proprie conclusioni.

5. Gli Stati membri possono disporre che alcuni trattamenti di cui al paragrafo 4 siano soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.

2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse devono comprendere almeno il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi contenuti, i terzi cui sono eventualmente comunicati i dati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.

3. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore privato e che le informazioni contemplate dal paragrafo 2 sono accessibili al pubblico.

Articolo 19

**La semplificazione e l'esonero  
dall'obbligo di notificazione**

1. Gli Stati membri dispongono che l'obbligo di notificazione è oggetto di semplificazione o di esonero per alcune categorie di trattamenti che non ledono i diritti e le libertà della persona interessata. Queste categorie di trattamenti comprendono in particolare la produzione di lettere o documenti, l'adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali o sociali oppure la consultazione di servizi di documentazione accessibili al pubblico.
2. Il provvedimento di semplificazione o di esonero è deciso o dall'autorità di controllo o previa consultazione della medesima. Esso precisa per ogni categoria di trattamento in particolare quanto segue:
  - le finalità del trattamento,
  - una descrizione dei dati o delle categorie di dati trattati,
  - le categorie di persone interessate,
  - i terzi o categorie di terzi a cui vengono comunicati i dati,

- il periodo di conservazione dei dati,
- eventualmente le condizioni alle quali viene effettuato il trattamento.

3. Il beneficio della semplificazione o dell'esonero dall'obbligo di notificazione lascia impregiudicati gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva a carico del responsabile del trattamento.

#### Articolo 20

##### I trattamenti manuali

Gli Stati membri possono stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 ai trattamenti non automatizzati di dati personali contenuti negli archivi.

**Articolo 21**  
**Il registro dei**  
**trattamenti notificati**

Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo tiene il registro dei trattamenti notificati. Il registro contiene, nei casi previsti agli articoli 18 e 19, almeno le informazioni elencate all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) ad f). Può essere consultato da chiunque, salvi i limiti eventualmente stabiliti dagli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER**  
**TALUNI SETTORI**

**Articolo 20**

1. Gli Stati membri incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici europei di deontologia o di buona condotta per determinati settori sulla base dei principi contenuti nella presente direttiva.

**CAPO IV**

**DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA**

**Articolo 14**

**Diritti complementari  
della persona interessata**

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

8. di disporre di un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dal presente articolo.

**CAPO III**

**RICORSI GIURISDIZIONALI,  
RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

**Articolo 22**

**Ricorsi giurisdizionali**

Gli Stati membri stabiliscono che chiunque disponga di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dalla presente direttiva.

## CAPO VII

### RESPONSABILITA' E SANZIONI

#### Articolo 21

##### Responsabilità

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che qualsiasi persona i cui dati personali siano memorizzati in un archivio e che subisca un danno per effetto del trattamento o di qualsiasi altra azione incompatibile con le disposizioni della presente direttiva, ha il diritto di chiedere al responsabile dell'archivio un adeguato risarcimento.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i danni risultanti dalla perdita o dalla distruzione di dati o da un accesso non autorizzato non sono imputabili al responsabile dell'archivio se quest'ultimo dimostra di aver adottato le opportune misure per conformarsi alle disposizioni degli articoli 18 e 22.

#### Articolo 23

##### Responsabilità

1. Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona i cui dati personali siano oggetto di un trattamento e che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ha il diritto di ottenere il risarcimento dal responsabile del trattamento.
2. Gli Stati membri possono disporre che il responsabile del trattamento sia esonerato in tutto o in parte dalla responsabilità per i danni cagionati da perdita o da distruzione di dati o dall'accesso non autorizzato qualora provi di aver preso le misure idonee per conformarsi alle disposizioni degli articoli 17 e 24.

Articolo 22

**Trattamento per conto del  
responsabile dell'archivio**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, in caso di trattamento effettuato per conto del responsabile dell'archivio, quest'ultimo deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere una persona o un'impresa che fornisca garanzie sufficienti al riguardo.
2. Chiunque raccolga o tratti dati personali per conto del responsabile dell'archivio deve rispettare gli obblighi contemplati dagli articoli 16 e 18 della presente direttiva.

Articolo 24

**Trattamento per conto  
del responsabile del trattamento**

1. Gli Stati membri dispongono che, il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere un incaricato del trattamento che dia garanzie sufficienti al riguardo.
2. L'incaricato del trattamento esegue unicamente il trattamento dei dati personali oggetto del contratto concluso con il responsabile del trattamento e riceve istruzioni esclusivamente da quest'ultimo. Egli deve osservare le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali non possono essere divulgati dal prestatario o dai suoi dipendenti senza l'accordo del responsabile dell'archivio.

#### **Articolo 23**

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni l'applicazione di sanzioni dissuasive al fine di garantire il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali trattati in forza di esso non possono essere divulgati a terzi dall'incaricato del trattamento o dai suoi dipendenti senza il consenso del responsabile del trattamento.

#### **Articolo 25**

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri dispongono l'irrogazione di sanzioni dissuasive contro chiunque non osservi le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

**CAPO VIII**

**TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI  
VERSO PAESI TERZI**

**Articolo 24**

**Principi**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il trasferimento temporaneo o definitivo, verso un paese terzo, di dati personali che formano oggetto di un trattamento, oppure raccolti a tal fine, può aver luogo soltanto a condizione che detto paese garantisca un livello di protezione adeguato.

**CAPO IV**

**TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI  
VERSO PAESI TERZI**

**Articolo 26**

**Principi**

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento, temporaneo o definitivo, verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o raccolti a tal fine, può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisca una tutela adeguata.

In deroga al primo comma, gli Stati membri dispongono che un trasferimento verso un paese terzo che non garantisca una tutela adeguata può avvenire a condizione che:

- la persona interessata abbia consentito al trasferimento previsto nell'ambito di rapporti precontrattuali, salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), oppure
- il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento, purché la prima sia stata informata del trasferimento, anche potenziale, verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata, oppure
- il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico importante, oppure
- il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata.

2. Il carattere adeguato della tutela garantito da un paese terzo è valutato con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono prese in considerazione la natura dei dati, le finalità e la durata dei trattamenti previsti, le disposizioni legislative, generali o settoriali vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali ivi osservate.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui un paese terzo importatore non garantisce un livello di protezione adeguato.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce una tutela adeguata.
3. Qualora la Commissione constati, in base alle informazioni degli Stati membri o in base ad altre informazioni, che un paese terzo non dispone di un livello di protezione adeguato e che la situazione che ne deriva è pregiudizievole per gli interessi della Comunità e dello Stato membro, essa può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.
4. Qualora la Commissione constati, in base alle informazioni degli Stati membri o in base ad altre informazioni, che un paese terzo non garantisce una tutela adeguata e che la conseguente situazione lede gli interessi della Comunità o di uno Stato membro, può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura definita dall'articolo 30, paragrafo 2 della presente direttiva, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in considerazione dei suoi impegni internazionali o della sua legislazione nazionale.

5. Le misure adottate a norma del presente articolo sono conformi agli obblighi incombenti alla Comunità in virtù di accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, relativi alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali.

5. La Commissione può decidere, secondo la procedura definita all'articolo 34, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce una tutela adeguata in considerazione degli impegni internazionali sottoscritti o della sua legislazione interna.

6. Le misure adottate a norma del presente articolo devono essere conformi agli obblighi gravanti sulla Comunità in forza di accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, relativi alla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali.

## Articolo 25

### Deroghe

1. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, per una determinata esportazione di dati, qualora il responsabile dimostri che nel caso di specie esistono sufficienti garanzie relativamente al rispetto di un livello di protezione adeguato. Lo Stato membro può accordare una deroga soltanto dopo averne informato la Commissione e gli Stati membri e se nessuno Stato membro o la Commissione notificano la loro opposizione entro un termine di 10 giorni.
2. In caso di opposizione, la Commissione adotta le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

## Articolo 27

### Disposizioni particolari

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo capoverso, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata, qualora il responsabile del trattamento presenti giustificazioni sufficienti, segnatamente derivanti da idonee disposizioni contrattuali che assicurano in particolare l'esercizio effettivo dei diritti della persona interessata.
2. Lo Stato membro informa tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri del progetto di autorizzazione.
3. In caso di opposizione notificata da uno Stato membro o dalla Commissione prima della data da cui decorre l'autorizzazione, la Commissione adotta le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

**CAPO V**

**CODICI DI CONDOTTA**

**Articolo 28**

**Codici nazionali**

1. Salve le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono disporre che i codici di condotta elaborati dagli ambienti professionali stabiliscano misure complementari conformi alle caratteristiche specifiche di taluni settori.
2. I progetti di codici sono esaminati dall'autorità nazionale di controllo che ne accerta la fondatezza e verifica la rappresentatività delle organizzazioni professionali autrici. Essa raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. Gli Stati membri provvedano alle pubblicazione ufficiale dei codici che hanno ricevuto il parere favorevole dell'autorità di controllo.
4. Qualsiasi proroga o modificazione dei codici è oggetto di procedure identiche.

#### Articolo 29

##### Codici comunitari

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici di condotta comunitari destinati a contribuire alla corretta applicazione della presente direttiva in funzione delle specificità settoriali.

2. La Commissione può pubblicare, a titolo notiziale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un codice di condotta corredato dal parere formulato dal Gruppo di cui all'articolo 31 in merito al contenuto del codice e alla rappresentatività sul piano comunitario delle organizzazioni autrici. Il Gruppo raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

**CAPO IX**

**AUTORITA' DI CONTROLLO E  
GRUPPO PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**Articolo 26**

**L'Autorità di controllo**

1. Gli Stati membri garantiscono che un'autorità indipendente competente controlli la protezione dei dati personali. Tale autorità ha il compito di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni attribuitele dalla presente direttiva.

**CAPO VI**

**AUTORITA' DI CONTROLLO E GRUPPO  
PER LA TUTELA DELLE PERSONE  
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI**

**Articolo 30**

**L'autorità di controllo**

1. Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica indipendente preposta al controllo della protezione dei dati personali. Tale autorità è incaricata della sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni da questa attribuitele. Ogni Stato membro può designare più autorità di controllo.

2. L'autorità di controllo dispone di mezzi investigativi e di poteri effettivi d'intervento contro la creazione e lo sfruttamento di archivi non conformi alle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, essa dispone in particolare del diritto di accesso agli archivi cui si applica la presente direttiva e deve poter raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo.

3. All'autorità di controllo può rivolgersi qualsiasi persona che abbia interesse a presentarle una denuncia o un reclamo concernenti la protezione delle persone in materia di dati personali.

2. Ogni autorità di controllo dispone:

- di mezzi investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamenti disciplinati dalla presente direttiva e di raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
- di poteri effettivi d'intervento, come quello di ordinare il congelamento o la cancellazione dei dati, il vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, distruggere il supporto materiale dei dati oppure di rivolgere un avvertimento al responsabile del trattamento;
- del potere di adire l'autorità giudiziaria qualora constati una violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

3. Qualsiasi persona può presentare all'autorità di controllo denunce o reclami concernenti la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Essa viene informata degli esiti di tali atti.

4. Ogni autorità di controllo presenta una relazione annuale sulle proprie attività. La relazione è oggetto di pubblicazione.
5. Le autorità degli Stati membri collaborano tra di loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti di controllo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni utili, il ricorso ai mezzi investigativi o l'esercizio dei poteri d'intervento.
6. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo e i suoi membri ed agenti sono soggetti all'obbligo del segreto professionale.

Articolo 27

**Gruppo per la protezione  
dei dati personali**

1. E' istituito un Gruppo per la protezione dei dati personali. Tale Gruppo, a carattere consultivo e indipendente, è composto dai rappresentanti dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 26, di tutti gli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 31

**Gruppo per la tutela delle  
persone con riguardo al  
trattamento dei dati personali**

1. E' istituito un Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato "il gruppo". Esso, a carattere consultivo e indipendente, è composto da rappresentanti delle autorità di controllo di cui all'articolo 30 e da un rappresentante della Commissione. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di rappresentanti comuni che dispongono, in seno al gruppo, degli stessi diritti ed obblighi degli altri rappresentanti delle altre autorità.
2. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

2. Al segretariato del Gruppo per la protezione dei dati personali provvedono i servizi della Commissione.
3. Il Gruppo per la protezione dei dati personali adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Gruppo per la protezione dei dati personali esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, di sua iniziativa o su domanda motivata di un rappresentante delle autorità di controllo, concernenti l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di protezione dei dati personali.
3. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.
4. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, per iniziativa di questo o su domanda motivata di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su domanda della Commissione.

Historical Archives of the European Commission

**Articolo 28**

**Compiti del Gruppo per la  
protezione dei dati personali**

1. Il Gruppo per la protezione dei dati personali:

- a) contribuisce all'interpretazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente direttiva;
- b) formula un parere sul livello di protezione nella Comunità e nei paesi terzi;
- c) consiglia la Commissione in merito a progetti di misure addizionali o specifiche da adottare ai fini della protezione della vita privata.

**Articolo 32**

**Compiti del gruppo**

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) contribuire all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- b) formulare un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
- c) consigliare la Commissione in merito a progetti di modificazioni della presente direttiva, progetti di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure che incidano su tali diritti e libertà;
- d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Qualora il Gruppo per la protezione dei dati personali constati tra le legislazioni o prassi degli Stati membri in materia di protezione di dati personali divergenze tali da pregiudicare l'equivalenza della protezione nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il Gruppo per la protezione dei dati personali può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la protezione delle persone per quanto concerne i dati personali nella Comunità. Le raccomandazioni vengono messe a verbale e possono essere trasmesse al Comitato consultivo di cui all'articolo 30. La Commissione informa il Gruppo per la protezione dei dati personali del seguito da essa dato alle raccomandazioni.

2. Qualora il gruppo constati che, tra le legislazioni o prassi degli Stati membri in materia di tutela delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali, si instaurino divergenze gravi che rischino di pregiudicare l'equivalenza della tutela nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono messi a verbale e trasmessi alla Commissione; possono essere comunicati anche al comitato consultivo di cui all'articolo 34.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.
4. Il Gruppo per la protezione dei dati personali redige una relazione annuale sullo stato della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi, e la trasmette alla Commissione.
6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche nei confronti del trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

**CAPO X**

**POTERE REGOLAMENTARE DELLA  
COMMISSIONE**

**Articolo 29**

**Esercizio del potere regolamentare**

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, stabilisce le modalità tecniche necessarie per applicare la presente direttiva alle specificità di taluni settori, tenuto conto delle conoscenze attuali in materia e dei codici di buona condotta.

**Articolo 30**

**Comitato consultivo**

1. La Commissione è assistita da un Comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

**CAPO VII**

**POTERE REGOLAMENTARE DELLA  
COMMISSIONE**

**Articolo 33**

**Esercizio del potere regolamentare**

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, le necessarie modalità tecniche di applicazione della presente direttiva con riguardo alle specificità di taluni settori o di talune categorie di trattamenti nonché le misure necessarie ai fini di un'applicazione omogenea delle disposizioni della medesima.

**Articolo 34**

**Comitato consultivo**

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto di misure da adottare. Il Comitato esprime il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi, procedendo, se del caso, ad una votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia verbalizzata. La Commissione attribuisce la massima importanza al parere espresso dal Comitato, e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 31

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 35

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri stabiliscono la data, non essere posteriore al 30 giugno 1997, successivamente alla quale i trattamenti la cui realizzazione è anteriore al 1° luglio 1994 dovranno essere conformi alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 32

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica.

### Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

### Articolo 36

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modificazione. La relazione è oggetto di pubblicazione.

### Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

## SCHEDA FINANZIARIA

### Prima parte: incidenza finanziaria

#### 1. Denominazione dell'azione

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.

#### 2. Linee di bilancio interessate

- A 2510: Spese di riunione di un comitato la cui consultazione è elemento obbligatorio della procedura di formazione di atti comunitari.
- A 2511: Spese di riunione di un comitato la cui consultazione non è elemento obbligatorio della procedura di formazione di atti comunitari.
- Titoli A1 e A2: Spese per il personale e spese di funzionamento.

#### 3. Base giuridica

Articolo 100A del trattato CEE.

#### 4. Descrizione dell'azione

##### - Obiettivi

- . consentire il buon funzionamento del mercato interno garantendo la circolazione oltre frontiera di dati personali nella Comunità;
- . garantire la protezione delle persone fisiche per quanto riguarda i dati personali.

- Istituzione di due comitati competenti in materia di protezione delle persone relativamente ai dati personali (artt. 31 e 34).

##### - Soggetti interessati

1. Per il gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali (art. 31): rappresentanti dell'autorità di controllo di tutti gli Stati membri (gruppo 4).
2. Per il Comitato consultivo (art. 34): rappresentanti degli Stati membri (gruppo 3).

Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato consultivo. La presidenza del gruppo per la protezione viene assunta da un membro eletto per due anni. I servizi della Commissione provvedono a svolgere i compiti di segreteria del Comitato consultivo e del gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali.

**5. Classificazione della spesa**

5.1.: Spese non obbligatorie (SNO)

5.2.: Stanziamenti non dissociati (SND)

**6. Natura della spesa**

- Spese di partecipazione dei membri alle riunioni del gruppo e del comitato.
- Spese per il personale.

**7. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento**

Nessuna.

**8. Disposizioni per la prevenzione delle frodi previste nella proposta d'azione**

Nessuna.

**Seconda parte: Spese amministrative (parte A del bilancio)**

**1. Precisare se l'azione proposta implica un aumento di organico della Commissione**

Sì: 2 funzionari di grado C.

Tali posti saranno ottenuti sia nel quadro della ripartizione delle risorse decisa dalla Commissione sulla base dei bilanci futuri, sia mediante ridistribuzione interna.

**2. Importo delle spese prodotte:**

- Segretariato:                    ± 120 000 ECU all'anno imputate alle varie linee di bilancio dei titoli A1 e A2 (2 funzionari C).

- Riunioni dei gruppi:

- \* Gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali:

24 membri (non governativi) per 4 riunioni di 2 giorni:

- Spese di viaggio : 526,61 ECU x 24 x 4 = 50 555 ECU
- Spese di trasporto : 105,40 ECU x 24 x 4 = 10 118 ECU
- Spese di segreteria: 105,40 ECU x 24 x 4 x 2 = 20 236 ECU

80 909 ECU

\* Comitato consultivo:

24 membri (governativi) per 2 riunioni di 2 giorni:

- Spese di viaggio : 526,61 ECU x 24 x 2 = 25 277 ECU

Totale arrotondato per un anno intero:

- segreteria 120 000 ECU
- gruppo 81 000 ECU
- comitato 25 000 ECU

**TOTALE 226 000 ECU**

Terza parte: Elementi per un'analisi del rapporto costo/efficacia

**1. Obiettivi e coerenza con la programmazione finanziaria**

Si tratta di istituire due gruppi che saranno autorizzati a riunirsi a partire dal 1994 e saranno inseriti nell'elenco dei comitati in sede di programmazione finanziaria 1994.

Lo scadenziario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (SNO, SND) è il seguente:

|        | SI -        | SP |
|--------|-------------|----|
| 1994 : | 226 000 ECU |    |
| 1995 : | 226 000 ECU |    |
| 1996 : | 226 000 ECU |    |
| 1997 : | 226 000 ECU |    |
| 1998 : | 226 000 ECU |    |

Gli stanziamenti devono essere ottenuti nel quadro generale di ogni procedura di bilancio all'interno delle varie voci della Parte A.

**2. Motivazione dell'azione**

- a) Gruppo per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali (art. 31).

Viene istituito tale gruppo a carattere consultivo e indipendente, composto di rappresentanti dell'autorità di controllo di tutti gli Stati membri.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno. Al segretariato del gruppo provvedono i servizi della Commissione.

Compiti del gruppo: cfr. articolo 32. Il gruppo sarà tenuto a consigliare la Commissione in merito ai progetti di misure addizionali formulando il proprio parere in piena indipendenza, fattore fondamentale nel settore della protezione della vita privata.

### **3. Controllo e valutazione dell'azione**

- 3.1. Indicatori: analisi della relazione annuale presentata dal gruppo in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 6.
- 3.2. Modalità e periodicità: ogni anno sulla base della relazione sopra menzionata che il gruppo ha il compito di presentare.
- 3.3. I principali fattori d'incertezza riguarderanno le difficoltà incontrate nell'armonizzazione delle varie impostazioni e dei diversi gradi di esperienza negli Stati membri. Tali divergenze sono dovute a fattori differenti, soprattutto di natura culturale e tecnica.

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

### **IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E SU ALTRI ORGANISMI INTERESSATI ED IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)**

#### Titolo della proposta

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.

#### Numero di riferimento del documento

#### LA PROPOSTA

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà specificare le ragioni per le quali risulta necessaria una legislazione comunitaria in questo settore e i principali obiettivi perseguiti

I flussi di dati personali tra i vari operatori economici e le parti sociali stabiliti nei diversi Stati membri e il trattamento di tali dati ad opera degli organismi interessati sono in notevole aumento a seguito della realizzazione del mercato interno:

- flusso tra imprese private o pubbliche;
- flusso tra unità che dipendono giuridicamente da una stessa impresa;
- flusso tra amministrazioni nazionali tenute a prestare reciproca assistenza in virtù di vari atti comunitari;
- flusso verso centri di ricerca per esempio nel settore medico, ecc.

Le importanti divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali - va precisato d'altronde che quattro Stati membri non hanno ancora una legislazione specifica in materia di protezione dei dati: Belgio, Grecia, Italia, Spagna - danno origine a:

- ostacoli alla libera circolazione dei dati personali, soprattutto a destinazione di uno Stato membro che non dispone di legislazione poiché le legislazioni in materia tendono a proteggere le libertà e i diritti fondamentali, soprattutto la vita privata delle persone fisiche;
- distorsione della concorrenza tra operatori economici della Comunità, in quanto alcuni sono assoggettati agli oneri imposti dalle legislazioni in materia di tutela mentre altri ne sono esenti a seconda dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Inoltre l'introduzione di norme in materia di protezione dei dati è tale da favorire lo sviluppo del mercato dell'informazione in virtù della certezza del diritto che tali norme procurano agli organismi interessati.

Risulta pertanto fondamentale che un intervento della Comunità deve assumere la forma di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone relativamente al trattamento automatizzato dei dati personali, solo strumento di diritto internazionale in materia, prevede numerose alternative per l'applicazione dei principi in essa definiti e non permette pertanto una sufficiente armonizzazione in vista del mercato interno.

## **L'IMPATTO SULLE IMPRESE, SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SUGLI ALTRI ORGANISMI, IN PARTICOLARE LE FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI**

### **2. Soggetti interessati dalla proposta**

La proposta riguarda, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di attività, tutte le imprese pubbliche e private, le amministrazioni pubbliche le cui attività sono soggette al diritto comunitario nonché le fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro purché tali organismi siano incaricati del trattamento di dati personali (gestione di fornitori e clienti, amministrazione del personale, dei membri o dei corrispondenti delle associazioni e fondazioni, trattamento di dati relativi alle persone amministrate, offerta di servizi di informazione relativi a persone fisiche).

Tuttavia, come dimostrato dalle consultazioni di cui al punto 6, il settore dell'industria più direttamente interessato dall'applicazione di tale direttiva è il settore terziario nel quale operano imprese ed organismi le cui attività sono orientate verso le persone fisiche e il cui sviluppo è basato sull'elaborazione dell'informazione: imprese di marketing diretto, istituti finanziari, compagnie d'assicurazione, agenzie di valutazione dell'affidabilità.

### **3. Misure che le imprese sono tenute a prendere per conformarsi alla proposta**

Dovranno introdurre procedure decisionali e schemi organizzativi destinati a comprendere, in funzione della struttura e della dimensione dell'organismo, il responsabile del settore informatica e organizzazione, il servizio destinatario di tali trattamenti, il servizio giuridico, il responsabile dell'organismo. Allo stadio di impostazione di nuovi trattamenti di dati personali, prima di procedere agli investimenti, l'organismo deve pertanto:

- verificare la liceità dei trattamenti previsti;

- prevedere l'informazione da trasmettere alle persone interessate dai trattamenti (tale informazione potrà essere fornita in occasione di normali contatti tra il responsabile del trattamento e le persone interessate);
- predisporre le misure tecniche e organizzative destinate a garantire la sicurezza dei dati dei trattamenti;
- verificare la procedura di notifica applicabile. Dopo aver raccolto gli elementi d'informazione necessari, il responsabile constaterà se è previsto l'esonero dalla notifica oppure seguirà una procedura semplificata oppure aprirà la pratica richiesta.

Il responsabile del trattamento deve inoltre garantire l'introduzione di una procedura che consenta di rispondere alle eventuali richieste basate sul diritto di accesso delle persone interessate ai dati che le riguardano, nonché ad eventuali reclami ed è tenuto a predisporre controlli in materia di corretta applicazione delle misure di sicurezza.

Tali compiti devono essere realizzati progressivamente in funzione dell'attuazione dei nuovi trattamenti e possono pertanto essere pianificati in relazione all'impostazione tecnica dei trattamenti.

Per i trattamenti attuati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali prese in applicazione della direttiva, tali compiti possono essere pianificati su un periodo di tre anni previsto a tal fine dalla direttiva.

Per gli organismi stabiliti negli Stati membri già dotati di legislazione in questo settore le misure richieste dalla direttiva non sono di natura diversa da quelle già attuate.

Per gli organismi stabiliti negli Stati membri non dotati di tale legislazione è necessaria l'acquisizione dei nuovi metodi ed a tale proposito le autorità di controllo competenti possono fornire un aiuto prezioso per facilitare la realizzazione di tale compito nella fase di avviamento (consulenza, procedura di semplificazione della notifica di alcuni trattamenti, ecc.).

#### **4. Conseguenze economiche che la proposta può comportare**

La protezione della vita privata delle persone, garantita dalla direttiva, contribuisce ad aumentare l'accettazione sociale nei confronti dell'impiego di vari trattamenti di dati personali e di conseguenza l'accettazione di una loro espansione, fattore favorevole alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nel settore privato e pubblico.

Inoltre queste norme di protezione sono tali da eliminare le distorsioni della concorrenza dovute alla disparità attualmente esistente nelle legislazioni nazionali. Per quanto riguarda la competitività internazionale la direttiva prevede negoziati con i paesi terzi che non garantiscono ancora un livello di protezione adeguato.

5. Specificare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese

No. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che la maggior parte dei trattamenti effettuati dalle PMI rientreranno nelle categorie che, secondo il sistema proposto, potrebbero essere esonerate dall'obbligo di notifica o beneficiare di misure di semplificazione (lo svolgimento di tali formalità non dovrebbe superare qualche ora di lavoro). D'altronde la direttiva non prevede alcun onere per lo svolgimento delle formalità di notifica.

#### CONSULTAZIONE

6. Elenco degli organismi che sono stati consultati sulla proposta e sintesi degli elementi essenziali della loro posizione

- a) la consultazione degli ambienti interessati è stata fatta in primo luogo attraverso il Comitato economico e sociale che ha espresso parere favorevole sulla proposta (GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38), il Comitato del commercio e della distribuzione (CCD) e il Comitato consultivo dei consumatori.
- b) I contatti diretti su iniziativa dei servizi o degli ambienti professionali hanno privilegiato, per la proposta modificata, le associazioni professionali a vocazione europea sia per il carattere orizzontale della proposta (UNICE) sia per i settori più interessati in particolare la federazione bancaria, il CELD, la FEWITA, il GEDIS, la Federazione europea del marketing diretto, EAT, CHANGE (associazione senza scopo di lucro), l'Associazione europea per gli studi di opinione e di marketing, ACT/EBU, EPC, ENPA, CAEJ, UER, FAEP (per gli aspetti stampa e audiovisivo).

Gli elementi essenziali delle posizioni degli ambienti professionali riguardano nei confronti della proposta iniziale:

- il carattere troppo particolareggiato della proposta;
- la posizione predominante assegnata al consenso della persona interessata come condizione per il trattamento di dati personali;
- il divieto di ogni possibilità di decisione automatizzata e di elaborazione di profili;
- la gravosità e l'inadeguatezza degli obblighi in materia di informazione della persona interessata e di notifica alle autorità di controllo;
- l'impossibilità di effettuare il commercio internazionale in direzione dei paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato;

- il rischio di pregiudizio alla libertà di espressione qualora alcuni Stati membri non concedano le deroghe necessarie per conciliare le norme relative all'esercizio di tale libertà con quelle della protezione della vita privata.

La proposta modificata ha tentato di apportare i chiarimenti o gli adeguamenti necessari pur mantenendo l'obiettivo di un alto livello di protezione senza il quale non potrebbe essere garantita la libera circolazione.

Historical Archives of the European Commission

COM(92) 422 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**06**

---

N. di catalogo : CB-CO-92-437-IT-C

ISBN 92-77-47944-2

---